



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 1296 DEL 17/11/2020

Il Direttore Generale
su proposta della struttura aziendale
U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Rapporti contrattuali tra Ausl Tse e Strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di medicina fisica e riabilitazione - Adozione proroga in attesa di programmazione regionale 2021 in materia di privato accreditato

Responsabile della struttura proponente: Lucaroni Elisabetta

Responsabile del procedimento: Lucaroni Elisabetta



Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera di pari oggetto con num. Provv. 4500

Hash .pdf (SHA256):
010329a3ab15148f2d13c1b044e588b90620c5d1a36d985e4dafa0660fc1e12b
Hash .p7m (SHA256):
73f4f55aaed586fddc697deecc5d6a6840bffb9e97d7057f5046b68bbf5e0e0



**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE, PRIVATE
ACCREDITATE E TRASPORTI SANITARI**

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

RICHIAMATA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 4 Gennaio 2016, n. 2, recante "Disposizioni iniziali del Direttore e conferma di attribuzione deleghe" con la quale sono stati confermati tutti gli incarichi in essere nelle tre Aziende Sanitarie soppresse dal 31 dicembre 2015 ed il relativo sistema di deleghe;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 22 Luglio 2016, n. 872, recante "Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda USL Toscana Sud Est";

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 22 Luglio 2016, n. 873, recante "Approvazione schema di Organizzazione dell'Azienda USL Toscana Sud Est";

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 20 luglio 2020, n. 794, recante "Attivazione nuova organizzazione dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici e dello Staff della Direzione Aziendale", con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di macrostruttura e di struttura complessa, tra i quali figura anche l'attribuzione alla Dr.ssa Elisabetta Lucaroni dell'incarico di direzione della U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari;

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", ed in particolare l'art. 11, comma 4-bis, in virtù del quale a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo competente per l'adozione del provvedimento;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i., ed in particolare l'art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a



carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies, secondo il quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

RICHIAMATA a Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare l’art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte di strutture private”, comma 2, il quale prevede che l’Azienda Unità Sanitaria Locale procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all’art. 8 quinquies comma 2 del decreto delegato, al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata, sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento a tariffe determinate dalla Giunta Regionale;

RICHIAMATA la Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, recante “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 agosto 2020 n. 85/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”;

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, cosiddetta spending review, ed in particolare l’art. 15, comma 14, il quale ha applicato ai contratti e agli accordi per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi, a decorrere dall'anno 2014, del 2% rispetto al corrispondente importo sostenuto nel 2011;

RICHIAMATA la Legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”, che all’art.9 quater comma 7 ha imposto alle Regioni ed agli enti del SSN una ridefinizione dei tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, pari ad un ulteriore 1% rispetto al valore soglia previsto per il 2014, portando di fatto il tetto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale al 3% rispetto all’importo sostenuto nel 2011;



RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (legge di stabilità 2016), che all’art.1 comma 574, ha modificato l’art.15 c.14 del D.L.95/2012, prevedendo che le parole: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi» fossero sostituite da: «Ai contratti e agli accordi», con una conseguente applicazione del limite introdotto dalla spending review non più ai singoli contratti ma all’insieme degli stessi ed una riconduzione della dimensione di verifica del rispetto dei limiti normativi a livello complessivo regionale piuttosto che di singola azienda;

RICHIAMATA la medesima Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che allo stesso comma ha poi introdotto, a decorrere dal 2016, una specifica deroga ai limiti previsti, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché le prestazioni erogate da parte degli IRCCS a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di erogazione, chiarendo che è comunque necessario garantire “l’invarianza dell’effetto finanziario connesso alla deroga” attraverso misure alternative quali la riduzione delle prestazioni di bassa complessità o potenzialmente inappropriate, il contenimento delle prestazioni di pronto soccorso o di quelle di riabilitazione e lungodegenza, così come azioni su altre aree della spesa sanitaria;

RICHIAMATA la Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, recante “Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”, con la quale, in attuazione della sopra richiamata normativa nazionale, si definisce un nuovo Modello di gestione dei rapporti con il privato accreditato, convenzionato per le attività ricomprese nei flussi informativi regionali ex-PAS/SPA, operativo dal 1 gennaio 2019 in sostituzione di quello previsto dalla DGRT 343/2017 e basato sui seguenti criteri organizzativi:

1. individuazione dei singoli soggetti abilitati ad erogare prestazioni in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale, tra i quali figurano anche le seguenti Strutture sanitarie private, ubicate nel territorio della Ausl Toscana Sud Est e con essa, da tempo, convenzionate:
 - Istituto Fisioterapico Aretino Snc
 - Istituto Fisioterapico Margaritone Srl
 - Istituto Poliambulatorio Cesalpino Srl
 - Istituto Palestra Medico Terapica Sas
 - Istituto Centro Ginnastica Correttiva e Cure Fisiche Snc
 - Società Terme di Chianciano Spa



-
- Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
 - Istituto Centro di Kinesiterapia di Bondoni Marcella & C. Snc
 - Istituto Fisioterapia Grossetana Sas
 - Istituto Studio Maremmano Orion Srl
2. definizione di tetti unici ed omnicomprensivi per soggetto erogatore privato, senza distinzione di tipologia di prestazione, casistica, complessità e provenienza paziente, che consentono il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, a livello regionale e non di singola azienda sanitaria,
 3. rinvio, ai fini della sottoscrizione degli accordi con il privato e della definizione dell'ambito specifico di erogazione, alle aziende sanitarie territorialmente competenti che, con apposito accordo contrattuale annuale dovranno orientare le attività degli erogatori privati convenzionati, tenendo in considerazione l'offerta pubblica già presente nel territorio, le liste di attesa ed i livelli di fuga interregionali;
 4. centralizzazione a livello regionale, e non più di singola azienda sanitaria, della valutazione del rispetto dei vincoli previsti dalla normativa, e quindi anche della strutture sopra indicate, tramite i flussi informativi specifici relativi all'assistenza specialistica ambulatoriale (SPA);
 5. l'impostazione di un sistema di controllo in grado di garantire la coerenza fra quanto indicato nei flussi e gli importi rappresentati nelle voci CE relative all'assistenza specialistica ambulatoriale da privato;
 6. applicazione del nuovo modello di gestione dei rapporti con il privato convenzionato a partire dal 1 gennaio 2019, che ha definito i tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni da soggetti privati accreditati per il periodo 2016-2019 (*precisando che per l'anno 2020, i competenti Uffici regionali hanno invitato le Aziende Sanitarie ad attenersi ai limiti di spesa previsti dall'atto di programmazione in oggetto - Nota del 20 dicembre 2019, della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, recante Linee guida per la redazione dei bilancio preventivo 2020*);

DATO ATTO che i tetti di spesa previsti dalla programmazione regionale costituiscono limiti massimi, come stabilito dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, e che pertanto l'Azienda UsI Toscana Sud Est per l'anno 2019 ha desunto i seguenti importi dal tetto di spesa unico ed omnicomprensivo previsto dalla programmazione regionale in favore di Istituto Radiologico Toscano – Alliance (P. Iva 02846000616), per finanziare attività ulteriori, come di seguito quantificati e finalizzati:

- € 95.088,92, da destinate ad alcune Strutture convenzionate per la medicina fisica e riabilitazione (Flusso ex-PAS/SPA), che erano state sotto dimensionate dalla programmazione regionale nella definizione dei



relativi tetti di spesa, come comunicato alla Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, prot. n. 35041 del 19 febbraio 2019, disponibile in atti al fascicolo istruttorio;

- € 100.000,00 da destinare alla società UPMC Italy, convenzionata per prestazioni specialistiche di riabilitazione cardiologica (Flusso SPA) che aveva attivato le proprie attività convenzionali dall'anno 2018, mentre la DGRT 1220/2018 aveva utilizzato, come banca dati di riferimento per il calcolo dei tetti di spesa, il Flusso SPA relativo all'anno 2017; del finanziamento in argomento era stata fornita apposita comunicazione alla Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, prot. n. 35042 del 19 febbraio 2019, disponibile in atti al fascicolo istruttorio

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 351 del 7 marzo 2019 “Rapporti contrattuali con le Strutture accreditate-convenzionate per le attività di medicina fisica e riabilitazione - Adozione schema di Accordo contrattuale integrativo in applicazione della Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n.1220”, validi per l'anno 2019, successivamente sottoscritti e regolarmente iscritti a repertorio aziendale, nonché rinnovati per l'anno 2020 in virtù della Deliberazione del Direttore Generale n. 1289 del 3 dicembre 2019, adottate in base ai tetti di spesa ridefiniti come sopra descritto;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 3 marzo 2020, recante “Accordo contrattuale tra Ausl Toscana Sud Est e UPMC Italy Srl, denominato "Acquisto prestazioni specialistiche ambulatoriali di riabilitazione cardiologica-oncologica" - Adozione schema”, successivamente sottoscritto e regolarmente iscritto a repertorio aziendale, con la quale il tetto di spesa inizialmente previsto in favore di UPMC Italy Srl, è stato utilizzato per un importo pari a € 30.000, tenuto conto del fabbisogno rilevato, residuando un fondo pari a € 70.000, rispetto all'assegnazione complessiva disposta con DGRT 1120/2018;

DATO ATTO che tutti gli accordi in sopra richiamati giungono a scadenza il prossimo 31 dicembre 2020 e che si rende necessario disporre la nuova disciplina al fine di assicurare la regolare prosecuzione nell'erogazione prestazioni previste e la loro conseguente remunerazione, attenendosi, anche per l'anno 2021, ai limiti di spesa previsti dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, come comunicato alla Direzione regionale con nota del 29 ottobre 2020, Prot. n. 247894, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**);

TENUTO CONTO però che la citata Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220 è attualmente in fase di revisione, come stabilito dalla Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020, con la quale è stato costituito un apposito Tavolo Tecnico regionale per la riformulazione dei tetti unici per singola Struttura, a partire dall'analisi dell'offerta ad oggi esistente, a fronte del fabbisogno rilevato;



RITENUTO pertanto di disciplinare i rapporti contrattuali in argomento per l'anno 2021 in regime di proroga degli accordi vigenti, agli stessi patti e condizioni, in attesa del nuovo atto di programmazione regionale, secondo la valorizzazione economica riportata nel prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**), da intendersi al lordo della compartecipazione alla spesa da parte dell'utente, che fa riferimento anche alla quota di fondo residua di € 70.000,00 sopra richiamata per far fronte alla richieste di convenzionamento pervenute da tempo da parte di Strutture accreditate non ricomprese nell'elenco di cui alla DGRT 1220/2018, ad invarianza di spesa complessiva, anche in attuazione Delibera n. 831/2016 ANAC – Piano nazionale anticorruzione, il quale, nel richiamare la pronuncia del Consiglio di Stato sez. III, 16 settembre 2013, n. 4574, ricorda che è *“illegittimo precludere a tempo indeterminato l'ingresso nel mercato delle strutture private in possesso dei requisiti per l'accreditamento”*;

DATO ATTO che le Strutture accreditate-convenzionate sopra richiamate hanno espresso la propria disponibilità al proseguimento dei rapporti di collaborazioni vigenti in atto, come risulta da apposite note *e mail*, disponibili in atti (ricevute nel periodo 23 ottobre-28 ottobre 2020), inviate in risposta alla richiesta *pec* della scrivente UOC del 23 ottobre 2020, prot. n. 233021, disponibile in atti;

VISTE le richieste di accesso al convenzionamento per le attività di medicina fisica e riabilitazione a cui si è fatto riferimento poc'anzi, presentate dalle seguenti Strutture accreditate, disponibili in atti al fascicolo istruttorio,

- Terme di Montepulciano Spa, richiesta di convenzionamento del gennaio 2020;
- Isocenter Sas di Presicci Gianluca & C di Orbetello, richiesta di convenzionamento del 22 marzo 2016;
- Terme di Chianciano Spa, richiesta incremento di spesa del 3 novembre 2020;

DATO ATTO che per la società Terme di Chianciano Spa, già convenzionata, si tratta in realtà di una richiesta di incremento del tetto di spesa contrattualmente riconosciuto, per Euro 30.000, portando il contratto ad un costo annuo complessivo di Euro 89.917, dovuta al fatto che la Società UMPC Italy Srl, inizialmente titolare del fondo residuo di € 70.000, è socio delle medesime Terme e che nel corso del triennio 2018/2020 il mancato utilizzo del tetto di spesa di UPMC Italy, pari a circa Euro 30.000 annui, è stato sempre utilizzato in modalità congiunta tra le due Strutture, per far fronte alle liste di attesa che si registravano presso la Struttura delle Terme di Chianciano Spa per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione;



VISTO lo schema di accordo contrattuale con la società Terme di Montepulciano Spa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con il quale si disciplinano i reciproci rapporti i termini di prestazioni erogabili, modalità di accesso alle medesime, tariffe regionali applicabili, debito informativo, tetto di spesa annuo di € 25.000, compreso nei limiti di spesa DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018 e quindi ad invarianza di spesa, durata dell'accordo, prevista fino alla data di adozione del nuovo atto di programmazione regionale di cui alla Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020 e comunque fino al 31 dicembre 2021 (**Allegato 3**);

VISTO lo schema di accordo contrattuale con la società Isocenter Sas di Presicci Gianluca & C, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con il quale si disciplinano i reciproci rapporti i termini di prestazioni erogabili, modalità di accesso alle medesime, tariffe regionali applicabili, debito informativo, tetto di spesa annuo di € 15.000, compreso nei limiti di spesa DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018 e quindi ad invarianza di spesa, durata dell'accordo, prevista fino alla data di adozione del nuovo atto di programmazione regionale di cui alla Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020 e comunque fino al 31 dicembre 2021 (**Allegato 4**);

DATO ATTO che la differente entità dei tetti di spesa delle nuove Strutture private accreditate che entrano nel mercato in virtù del presente atto, è dovuta alla diversa consistenza della popolazione residente negli ambiti distrettuali di ubicazione di ciascuna di esse (Isocenter Sas di Presicci Gianluca & C - Zona-Distretto Colline dell'Albegna: 50.652 ab; Terme di Montepulciano Spa - Zona Distretto Amiata Senese e Val d'Orcia - Val di Chiana Senese: 78.252 ab.);

DATO ATTO che i tratti salienti degli schemi di accordo allegati, confermano le seguenti condizioni organizzative ed economiche valide per altre strutture che operano nel medesimo settore assistenziale:

- sconto pari a 5% rispetto le tariffe previste da nomenclatore tariffario regionale di cui alla Deliberazione Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 723 – Art. 6 comma 2;
- validazione preventiva della struttura aziendale competente territorialmente per assicurare il rispetto dei criteri di appropriatezza nell'accesso alle strutture convenzionate – Art. 7 comma 1;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE



- di prorogare i rapporti convenzionali vigenti con le Strutture private accreditate di seguito elencate (Istituto Fisioterapico Aretino Snc, Istituto Fisioterapico Margaritone Srl, Istituto Poliambulatorio Cesalpino Srl, Istituto Palestra Medico Terapica Sas, Istituto Centro Ginnastica Correttiva e Cure Fisiche Snc, Società Terme di Chianciano Spa, Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Istituto Centro di Kinesiterapia di Bondoni Marcella & C. Snc, Istituto Fisioterapia Grossetana Sas, Istituto Studio Maremmano Orion Srl), a decorrere dal 1 gennaio 2021 e fino alla data di adozione del nuovo atto di programmazione regionale previsto con Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020 in materia di acquisti di prestazioni da privato e comunque fino al 31 dicembre 2021, secondo le condizioni economiche indicate dal prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**), da intendersi al lordo della compartecipazione alla spesa da parte dell'utente, conformi alle indicazioni di cui alla DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018;
- di adottare lo schema di accordo contrattuale con la società Terme di Montepulciano Spa, con il quale si disciplinano i reciproci rapporti i termini di prestazioni erogabili, modalità di accesso alle medesime, previo visto di validazione della struttura aziendale competente territorialmente, tariffe regionali applicabili, con sconto del 5%, debito informativo, tetto di spesa annuo compreso nei limiti di spesa DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018, e quindi ad invarianza di spesa, pari a € 25.000, durata dell'accordo, prevista fino alla data di adozione del nuovo atto di programmazione regionale di cui alla Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020 e comunque fino al 31 dicembre 2021 (**Allegato 3**);
- di adottare lo schema di accordo contrattuale con la società Isocenter Sas di Presicci Gianluca & C, con il quale si disciplinano i reciproci rapporti i termini di prestazioni erogabili, modalità di accesso alle medesime, previo visto di validazione della struttura aziendale competente territorialmente, tariffe regionali applicabili, con sconto del 5%, debito informativo, tetto di spesa annuo compreso nei limiti di spesa DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018, e quindi ad invarianza di spesa, pari a € 15.000, durata dell'accordo, prevista fino alla data di adozione del nuovo atto di programmazione regionale di cui alla Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020 e comunque fino al 31 dicembre 2021 (**Allegato 4**);
- di dare atto che le nuove Strutture private accreditate che si convenzionano in virtù del presente atto, Terme di Montepulciano Spa e Isocenter Sas di Presicci Gianluca & C, potranno avviare le proprie attività con oneri a carico di Azienda UsI Toscana Sud Est a seguito di collegamento informatico con il Flusso informativo regionale SPA, da realizzare in collaborazione con Estar, ente deputato alla gestione del debito informativo di tutte le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie, incluse quelle accreditate-convenzionate;
- di dare atto che a seguito dell'adozione del nuovo atto di programmazione regionale in materia di acquisti di prestazioni da privato previsto dalla Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020, il presente atto



decade automaticamente, per ridefinire i rapporti di collaborazione in oggetto in base alla nuova normativa regionale di riferimento;

- di prevedere che i costi relativi alla proroga di cui al presente atto, con validità dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, fatta salva eventuale decadenza anticipata per l'introduzione del nuovo atto di programmazione regionale, pari a complessivi € 968.451, saranno registrati ai seguenti conti economici del bilancio di previsione relativo all'anno 2021:
- 80200280 Convenzioni con Privato Accreditato per attività di specialistica e diagnostica, Residenti Ausl Toscana Sud Est: € 953.255;
- 80200281 Convenzioni con Privato Accreditato per attività di specialistica e diagnostica, Residenti Toscani: € 15.196;
- di trasmettere il presente atto alle Strutture private convenzionate interessate, tramite posta elettronica certificata, per la dovuta informativa;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i, al fine di assicurare continuità alle attività oggetto del presente atto;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Strutture Sanitarie Pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari;

Il Direttore U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari
(Dr.ssa Elisabetta Lucaroni)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421" ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" ed in particolare l'articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;



VISTA la Legge Regione Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, che introduce modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 35 del 8 Marzo 2019 con cui si nomina il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari, avente ad oggetto “*Rapporti contrattuali tra Ausl Tse e Strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di medicina fisica e riabilitazione – Adozione proroga in attesa di programmazione regionale 2021 in materia di privato accreditato*”

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- 1. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto:**
 - di prorogare i rapporti convenzionali vigenti con le Strutture private accreditate di seguito elencate (Istituto Fisioterapico Aretino Snc, Istituto Fisioterapico Margaritone Srl, Istituto Poliambulatorio Cesalpino Srl, Istituto Palestra Medico Terapica Sas, Istituto Centro Ginnastica Correttiva e Cure Fisiche Snc, Società Terme di Chianciano Spa, Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Istituto Centro di Kinesiterapia di Bondoni Marcella & C. Snc, Istituto Fisioterapia Grossetana Sas, Istituto Studio Maremmano Orion Srl), a decorrere dal 1 gennaio 2021 e fino alla data di adozione del nuovo atto di programmazione regionale previsto con Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020 in materia di acquisti di prestazioni da privato e



comunque fino al 31 dicembre 2021, secondo le condizioni economiche indicate dal prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**), da intendersi al lordo della compartecipazione alla spesa da parte dell'utente, conforme alle indicazioni di cui alla DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018;

- di adottare lo schema di accordo contrattuale con la società Terme di Montepulciano Spa, con il quale si disciplinano i reciproci rapporti i termini di prestazioni erogabili, modalità di accesso alle medesime, previo visto di validazione della struttura aziendale competente territorialmente, tariffe regionali applicabili, con sconto del 5%, debito informativo, tetto di spesa annuo compreso nei limiti di spesa DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018, e quindi ad invarianza di spesa, pari a € 25.000, durata dell'accordo, prevista fino alla data di adozione del nuovo atto di programmazione regionale di cui alla Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020 e comunque fino al 31 dicembre 2021 (**Allegato 3**);
- di adottare lo schema di accordo contrattuale con la società Isocenter Sas di Presicci Gianluca & C, con il quale si disciplinano i reciproci rapporti i termini di prestazioni erogabili, modalità di accesso alle medesime, previo visto di validazione della struttura aziendale competente territorialmente, tariffe regionali applicabili, con sconto del 5%, debito informativo, tetto di spesa annuo compreso nei limiti di spesa DGRT n. 1220 del 8 novembre 2018, e quindi ad invarianza di spesa, pari a € 15.000, durata dell'accordo, prevista fino alla data di adozione del nuovo atto di programmazione regionale di cui alla Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020 e comunque fino al 31 dicembre 2021 (**Allegato 4**);
- di dare atto che le nuove Strutture private accreditate che si convenzionano in virtù del presente atto, Terme di Montepulciano Spa e Isocenter Sas di Presicci Gianluca & C, potranno avviare le proprie attività con oneri a carico di Azienda UsI Toscana Sud Est a seguito di collegamento informatico con il Flusso informativo regionale SPA, da realizzare in collaborazione con Estar, ente deputato alla gestione del debito informativo di tutte le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie, incluse quelle accreditate-convenzionate;
- di dare atto che a seguito dell'adozione del nuovo atto di programmazione regionale in materia di acquisti di prestazioni da privato previsto dalla Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020, il presente atto decade automaticamente, per ridefinire i rapporti di collaborazione in oggetto in base alla nuova normativa regionale di riferimento;
- di prevedere che i costi relativi alla proroga di cui al presente atto, con validità dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, fatta salva eventuale decadenza anticipata per l'introduzione del nuovo atto di programmazione regionale, pari a complessivi € 968.451, saranno registrati ai seguenti conti economici del bilancio di previsione relativo all'anno 2021:



- 80200280 Convenzioni con Privato Accreditato per attività di specialistica e diagnostica, Residenti Ausl Toscana Sud Est: € 953.255;
- 80200281 Convenzioni con Privato Accreditato per attività di specialistica e diagnostica, Residenti Toscani: € 15.196;
- di trasmettere il presente atto alle Strutture private convenzionate interessate, tramite posta elettronica certificata, per la dovuta informativa;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i, al fine di assicurare continuità alle attività oggetto del presente atto;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Strutture Sanitarie Pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari;

2. di incaricare la U.O.C. Affari Generali di:

- provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, Legge n. 18 giugno 2009, n. 69, consultabile sul sito WEB istituzionale;
- trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..

Il Direttore Generale
(Dr. Antonio D'Urso)

Oggetto: Rapporti convenzionali con strutture private accreditate per ricovero e specialistica ambulatoriale - Programmazione 2021 - Comunicazioni

Com'è noto, la DGRT 1220/2018, che prevede la disciplina dei rapporti con le Strutture private accreditate per ricovero e specialistica ambulatoriale, è attualmente in fase di revisione, come stabilito dalla Decisione n. 18/2020, con la quale è stato costituito un apposito Tavolo Tecnico regionale per la riformulazione dei tetti unici per singola Struttura.

In attesa del nuovo atto di programmazione regionale, dovendo comunque assicurare continuità assistenziale, si comunica la necessità di prorogare ai medesimi patti e condizioni i contratti vigenti, in scadenza al 31.12.2020, basando la previsione dei costi 2021, per il momento, nell'ambito dei tetti di spesa previsti dalla DGRT 1220/2018.

Per alcune linee assistenziali, con particolare riferimento alle attività di diagnostica, si renderà necessario procedere ad una valutazione comparativa tra Strutture già inserite nell'elenco allegato alla DGRT 1220/2018 e nuove Strutture, non inserite, che insistono nei medesimi territori e che hanno ottenuto nel corso dell'ultimo biennio il decreto di accreditamento istituzionale rilasciato dai competenti Uffici regionali. Anche in tal caso i limiti stabiliti dalla DGRT 1220/2018 saranno considerati il riferimento nell'ambito dei quali aprire le varie manifestazioni di interesse, utilizzando, in particolare le risorse attualmente stanziare per utenti provenienti da altre regioni.

Con l'occasione, si porgono cordiali saluti

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Francesco Ghelardi)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio Di Urso)

Azienda USL Toscana sud est



DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari
Dr.ssa Elisabetta Lucaroni
tel. 0577 536049
elisabetta.lucaroni@uslsudest.toscana.it

SEDE OPERATIVA SIENA
piazza Carlo Rosselli, 26
53100 Siena
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO
via Cimabue, 109
58100 Grosseto
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO
via Curtatone, 54
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE
via Curtatone, 54 Arezzo
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551
P.I. e C.F.: 02236310518
web: www.uslsudest.toscana.it
pec:
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (PERCORSO 2) - ANNO 2021

Pr.	Struttura privata accreditata	Tetto di spesa Residenti Ausl Tse	Tetto di spesa Residenti Toscani
AR	Istituto Fisioterapico Aretino Snc	57.454	-
AR	Istituto Fisioterapico Margaritone Srl	120.726	-
AR	Istituto Poliambulatorio Cesalpino Srl	158.219	-
AR	Istituto Palestra Medico Terapica Sas	117.023	-
AR	Istituto Centro Ginnastica Correttiva e Cure Fisiche Snc	101.621	-
SI	Società Terme di Chianciano Spa	89.917	-
SI	Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus	76.906	15.196
GR	Istituto Centro di Kinesiterapia di Bondoni Marcella & C. Snc	40.000	-
GR	Istituto Fisioterapia Grossetana Sas	28.000	-
GR	Istituto Studio Maremmano Orion Srl	123.390	-
SI	Società Terme di Montepulciano Spa	25.000	-
GR	Istituto Isocenter Sas	15.000	-
		953.255	15.196

TOT.	968.451
-------------	----------------

	Deliberazione del Direttore Generale n.....	
	ACCORDO INTEGRATIVO NEI RAPPORTI TRA AZIENDA USL	
	TOSCANA SUD EST E TERME DI MONTEPULCIANO S.P.A.	
	<i>Acquisto prestazioni specialistiche ambulatoriali di Medicina Fisica e</i>	
	<i>Riabilitazione (Percorso 2)</i>	

	TRA	
	L'Azienda Ausl Toscana Sud Est , con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54	
	(C.F./P.Iva. 02236310518), di seguito denominata “Azienda”, nella persona di	
	Elisabetta Lucaroni, nata a Siena, il 2 maggio 1967, domiciliata per la carica presso	
	la sede operativa di Siena, Piazza Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in	
	proprio ma esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse dell’Azienda, nella	
	sua qualità di Direttore U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e	
	Trasporti sanitari, a ciò delegata con Deliberazione del Direttore Generale n.	
 del, esecutiva ai sensi di legge, che la autorizza ad	
	impegnare legalmente, formalmente l’Azienda per il presente atto;	
	E	
	La Società Terme di Montepulciano Spa con sede legale in 53045 Montepulciano	
	(SI), Via delle Terme, n. 56 (CF 00063920524), di seguito denominata “Società”,	
	rappresentate dal Direttore Generale, Dr. ssa Rosanna Cresti Turchi, nata a Siena, il	
	15 maggio 1940, domiciliata per la carica presso la sede della suddetta;	

	RICHIAMATO	
		Pagina 17 di 96
	1	

il **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502**, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i., ed in particolare:

l’art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies.

l’art. 8 bis comma 2, in virtù del quale i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale.

l’art. 8 bis comma 3, in virtù del quale a realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 8-ter, dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies.

l’art. 8 quater comma 1, in virtù del quale l'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

	l'art. 8 quater comma 2, in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non	
	costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a	
	corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi	
	contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies.	
	l'art.8 quinquies, comma 1, il quale prevede che le Regioni possano definire	
	l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuare i soggetti	
	interessati, definendo le responsabilità riservate alla regione e quelle attribuite alle	
	unità sanitarie locali.	
	l'art. 8 quinquies comma 2, in virtù del quale la regione e le unità sanitarie locali,	
	anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono	
	accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle	
	private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro	
	organizzazioni rappresentative a livello regionale.	
	la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 , recante “Disciplina del	
	Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare:	
	l'art. 29, comma 1, in virtù del quale le prestazioni erogate all'assistito nell'ambito	
	dei livelli uni formi ed essenziali di assistenza, sono finanziariamente a carico	
	dell'azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino; l'istituzione pubblica o	
	privata, diversa dall'azienda unità sanitaria locale di residenza, che ha	
	eventualmente provveduto all'erogazione, è remunerata nella misura conseguente	
	all'applicazione del sistema tariffario definito dalla regione.	
	l'art. 29, comma 3, in virtù del quale gli scambi finanziari possono avvenire in forma	
	diretta, sulla base di apposite convenzione o rapporti, ovvero su base regionale,	
	attraverso procedure di compensazioni regionali.	
		Pagina 19 di 96

l'art. 29, comma 5, il quale precisa che la valorizzazione delle prestazioni, ancorchè gestite tramite compensazioni regionali, è definita dalle convenzioni e dai rapporti tra Aziende Sanitarie e tra queste e le istituzioni private e non può comunque essere superiore alle tariffe massime definite dalla Regione.

l'art. 29, comma 6, in virtù del quale la Giunta regionale, (...) , può sottoporre il sistema di erogazione delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie e delle istituzioni private a vincoli quantitativi circa il volume delle prestazioni ammesse, ovvero a vincoli finanziari tramite la determinazione di tetti di spesa e specifiche modalità di applicazione del sistema tariffario (...)

l'art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte di strutture private”, comma 2, il quale prevede che l’Azienda Unità Sanitaria Locale procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all’art. quinquies comma 2 del decreto delegato (...), al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata, sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento a tariffe determinate dalla Giunta Regionale.

la **Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51**, recante “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e successive modifiche ed integrazioni;

il **Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 agosto 2020 n. 85/R**, “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

la **Legge 7 agosto 2012, n. 135** “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con

	invarianza dei servizi ai cittadini”, cosiddetta, ed in particolare l’art. 15, comma 14,	
	il quale ha applicato ai contratti e agli accordi per l'acquisto di prestazioni sanitarie	
	da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per	
	l'assistenza ospedaliera, una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi, a	
	decorrere dall'anno 2014, del 2% rispetto al corrispondente importo sostenuto nel	
	2011.	
	la Legge 6 agosto 2015, n. 125 , recante “Conversione in legge, con modificazioni,	
	del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”, che all’art.9 quater comma 7 ha imposto	
	alle Regioni ed agli enti del SSN una ridefinizione dei tetti di spesa annui degli	
	erogatori privati accreditati per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, pari ad	
	un ulteriore 1% rispetto al valore soglia previsto per il 2014, portando di fatto il tetto	
	per le prestazioni di specialistica ambulatoriale al 3% rispetto all’importo sostenuto	
	nel 2011.	
	la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio	
	annuale e pluriennale dello Stato”, (legge di stabilità 2016), che all’art.1 comma	
	574, ha modificato l’art.15 c.14 del D.L.95/2012, prevedendo che le parole: «A tutti	
	i singoli contratti e a tutti i singoli accordi» fossero sostituite da: «Ai contratti e agli	
	accordi», con una conseguente applicazione del limite introdotto dalla spending	
	review non più ai singoli contratti ma all’insieme degli stessi ed una riconduzione	
	della dimensione di verifica del rispetto dei limiti normativi a livello complessivo	
	regionale piuttosto che di singola azienda.	
	la medesima Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che allo stesso comma ha poi	
	introdotto, a decorrere dal 2016, una specifica deroga ai limiti previsti, per quanto	
	riguarda le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché le	
	prestazioni erogate da parte degli IRCCS a favore di cittadini residenti in regioni	
		Pagina 21 di 96
	5	

diverse da quelle di erogazione, chiarendo che è comunque necessario garantire “l’invarianza dell’effetto finanziario connesso alla deroga” attraverso misure alternative quali la riduzione delle prestazioni di bassa complessità o potenzialmente inappropriate, il contenimento delle prestazioni di pronto soccorso o di quelle di riabilitazione e lungodegenza, così come azioni su altre aree della spesa sanitaria.

la **Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220**, recante

“Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”, con la quale si definisce un nuovo modello di gestione dei rapporti con il privato accreditato, convenzionato per le attività ricomprese nei flussi informativi regionali SDO, SPA (incluso ex PAS), basato, tra l’altro, su quanto segue:

- individuazione dei singoli soggetti abilitati ad erogare prestazioni in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- definizione di tetti unici per soggetto erogatore privato, senza distinzione di tipologia di prestazione, casistica, complessità e provenienza paziente, che consentono il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, a livello regionale e non di singola azienda sanitaria;
- rinvio alle aziende sanitarie territorialmente competenti della sottoscrizione degli accordi contrattuali annuali, di cui al presente atto, attraverso il quale, tenuto conto della programmazione quali quantitativa complessiva dell’offerta, si orientano le attività degli erogatori privati convenzionati, tenendo in considerazione l’offerta pubblica già presente nel territorio, le liste di attesa ed i livelli di fuga interregionali;
- centralizzazione a livello regionale, e non più di singola azienda sanitaria, della valutazione del rispetto dei vincoli previsti dalla normativa, tramite i flussi

	informativi specifici relativi all’assistenza specialistica ambulatoriale (SPA,	
	incluso ex-PAS);	
	la Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020 , con la quale è stato	
	costituito un apposito Tavolo Tecnico regionale per la riformulazione dei tetti unici	
	per singola Struttura, a partire dall’analisi dell’offerta ad oggi esistente, a fronte del	
	fabbisogno rilevato, prevedendo la revisione della citata Deliberazione Giunta	
	regionale 8 novembre 2018, n. 1220;	
	la nota del Direttore Generale di Ausl Tse del 29 ottobre 2020, Prot. n. 247894 ,	
	indirizzata alla Direzione regionale, con la quale si comunica che, in attesa del	
	nuovo atto di programmazione regionale in materia di privato accreditato, l’Azienda	
	si atterrà per l’anno 2021, ai limiti di spesa previsti dalla Deliberazione Giunta	
	regionale 8 novembre 2018, n. 1220;	
	la Deliberazione GRT del 30 maggio 2005, n. 595 “Percorso assistenziale per le	
	prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione. Percorso assistenziale	
	per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale”, e successive modifiche ed	
	integrazioni, con la quale è stato riorganizzato il percorso assistenziale per le	
	prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione (percorso 2) ed il	
	percorso assistenziale per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale (percorso 3);	
	PREMESSO	
	Che la Società risulta in possesso dell’autorizzazione all’esercizio di attività	
	sanitarie, come da Decreto Regione Toscana Direzione Diritti di Cittadinanza e	
	Coesione Sociale - Settore Qualità dei Servizi e Reti Cliniche, del 1 febbraio 2016,	
	n. 322, recante “Legge 51/2009: pubblicazione elenco strutture sanitarie private	
	autorizzate al 31 dicembre 2015”;	
		Pagina 23 di 96

Che la Società risulta in possesso del certificato di accreditamento istituzionale rilasciato con Decreto della Regione Toscana n. 12086 del 21 agosto 2017 in relazione alla struttura sanitaria ambulatoriale privata denominata Terme di Montepulciano, ubicata in Montepulciano in Via delle Terme, n. 46 e gestita dalla Terme di Montepulciano Spa, per il processo ambulatoriale/outpatient nella disciplina di medicina fisica e riabilitazione;

Che la Società Terme di Montepulciano non figura nell'elenco Allegato 1 alla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220 e che pertanto, per attivare la collaborazione di cui al presente atto, ad invarianza di spesa rispetto alle indicazioni di programmazione regionale, si rende indispensabile utilizzare il tetto di spesa residuo che si è determinato a seguito di adozione della Deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 3 marzo 2020, con la quale è stato disciplinato il rapporto convenzionale con UMPC Italy, passando da un tetto di spesa di Euro 100.000 annui a Euro 30.000 annui e rendendo disponibile una somma di Euro 70.000, con la quale può essere finanziato l'ingresso sul mercato di nuove strutture, tra cui la la società Terme di Montepulciano Spa;

Che la Società si rende disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per la quantità e la qualità delle prestazioni inserite nel presente Accordo Integrativo, afferenti al Flusso informativo regionale SPA, considerato che il privato convenzionato è parte integrante dell'offerta complessiva regionale e come tale oggetto di politiche di programmazione sanitaria coerenti con quelle che regolano l'erogazione dei servizi nelle strutture pubbliche a partire da un'analisi dell'offerta complessiva regionale in rapporto ai fabbisogni della popolazione residente, in conformità ai principi individuati dalla citata Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220;

TUTTO CIO' RICHIAMATO E PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA

COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Atto integrativo e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO

1. L'Azienda, in virtù del presente Accordo Integrativo, affida alla Società, nell'ambito del tetto di spesa unico ed omnicomprensivo definito dalla programmazione sanitaria regionale richiamata in premessa, l'erogazione delle prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione, in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale, in favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda.

Art. 3 – MODALITA' DI EROGAZIONE

2. La Società assicura che le prestazioni oggetto del presente contratto sono svolte da personale qualificato, in possesso dei requisiti di legge e adeguatamente formato, che opera nel pieno rispetto del codice di deontologia delle diverse professionalità impiegate, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di accreditamento istituzionale, senza determinare situazioni di incompatibilità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e senza ricorrere al regime di libera professione intramuraria con oneri a carico del cittadino.

3. La Società assicura inoltre che le prestazioni oggetto del presente contratto sono svolte, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di accreditamento istituzionale.

4. La Società assicura che l'erogazione delle prestazioni di cui presente Accordo contrattuale avviene in conformità al Piano di prevenzione e contenimento del contagio da Coronavirus da essa predisposta e depositato agli atti dell'Azienda.

Art. 4 – PRESTAZIONI E VOLUMI DI ATTIVITA'

1. Le prestazioni erogabili, tra quelle previste dalla Deliberazione Giunta regionale del 30 maggio 2005, n. 595 recante, "Percorso assistenziale per le prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione. Percorso assistenziale per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale" e successive modifiche ed integrazioni, sono esclusivamente quelle rientranti nelle branche specialistiche o attività o prestazioni che la Società può erogare in rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'accreditamento istituzionale di cui dispone, ossia prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione (percorso 2).

2. La Società dichiara che, per capacità produttiva, è in grado di garantire il soddisfacimento del fabbisogno richiesto dall'Azienda.

3. Con riferimento a tale tipologia di prestazioni, la Società si impegna ad erogare un numero di prestazioni annue, nel rispetto dei tetti economici indicati al successivo art. 5.

4. L'Azienda elabora la programmazione dell'attività annualmente e si impegna a comunicarla alla Società entro il mese di dicembre di ciascun anno di durata del contratto per l'anno successivo.

5. L'Azienda si riserva la facoltà di rimodulare in corso d'anno i volumi di attività in base al sopravvenire di eventuali diverse esigenze aziendali o di normativa di settore, nazionale o regionale.

6. La Società si impegna ad eseguire le attività, sulla base della programmazione comunicata dall'Azienda e ad accettare e conformarsi alle eventuali modifiche intervenute in corso d'anno.

Art. 5 – TETTI DI SPESA

1. La Società si impegna ad eseguire le prestazioni di specialistica ambulatoriale entro un volume di attività corrispondente al tetto unico ed omnicomprensivo annuo, individuato dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, pari a € 25.000, da intendersi al lordo della compartecipazione alla spesa da parte dell'utente (ticket), che consente il rispetto, a livello regionale e non di singola azienda sanitaria, dei vincoli economici stabiliti dalla normativa vigente, richiamati nelle premesse.

2. L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Società per l'attività eseguita oltre i volumi finanziari assegnati, secondo le quantificazioni economiche riportate nel presente articolo. La Società concorda che non vanterà alcun credito eccedente tali tetti.

3. La Società prende atto che, come previsto dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, la valutazione del rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente è svolta a livello regionale, non più di singola azienda sanitaria, e che detta valutazione presenta le seguenti caratteristiche:

- è assicurata tramite i flussi informativi specifici relativi all'assistenza di medicina fisica e riabilitazione (SPA);
- è tesa a valutare il rispetto dei limiti quantitativi assegnati alla Società e la coerenza della casistica erogata rispetto a quella contrattualmente prevista.

4. La Società si impegna ad assicurare coerenza fra quanto indicato nei flussi informativi regionali SPA e gli importi fatturati all'Azienda, la quale provvede a

registrarli nei conti economici di pertinenza dell'assistenza specialistica ambulatoriale da privato.

5. La Società garantisce, nell'arco dell'intero anno solare, l'omogenea distribuzione in ragione mensile delle prestazioni concordate nell'ambito dei tetti economici massimi.

6. La Società si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Azienda di eventuali scostamenti rispetto all'attività programmata nel corso dei vari mesi dell'anno, al fine di una puntuale nuova programmazione e negoziazione delle attività nell'ambito del tetto unico ed omnicomprensivo annuo.

7. La Società si impegna ad uniformarsi alle eventuali indicazioni di programmazione regionale e nazionale relative alle variazioni dei tetto unico ed omnicomprensivo annuo, di cui al presente articolo.

Art. 6 – TARIFFE

1. Le tariffe per le prestazioni oggetto del presente contratto sono contenute nella citata Deliberazione Giunta regionale del 30 maggio 2005, n. 595 recante, “Percorso assistenziale per le prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione. Percorso assistenziale per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale” e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il riferimento normativo sopra indicato sia superato dal legislatore, si procede ad una revisione delle tariffe di cui al presente articolo, in conformità alle nuove disposizioni.

2. La Società si impegna ad applicare uno sconto pari al 5% dell'importo complessivo fatturato, praticato ed adeguatamente rappresentato su ogni singola fattura.

3. Alle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione in argomento si applica la normativa vigente in materia di partecipazione alla spesa sanitaria da parte

dell'utente (ticket e quota ricetta), in attuazione della Deliberazione Giunta regionale 24 maggio 2004, n. 493, recante "Livelli essenziali di assistenza - Indirizzi alle Aziende Sanitarie sulla modalità di partecipazione alla spesa" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 – MODALITA' DI ACCESSO

1. L'accesso alla prestazione avviene tramite richiesta formulata su ricettario regionale dal personale medico operante per il Servizio Sanitario Nazionale oppure su ricetta elettronica dematerializzata, completa del codice relativo alla patologia di cui alla Deliberazione Giunta regionale n. 595/2005 a cura del medico proponente, nel rispetto dei limiti di prescrizione previsti dalla citata deliberazione, con indicazione della condizione clinica (acuta o in fase di riacutizzazione) ed è consentito previo visto di validazione da parte dell'Azienda.

2. Per quanto attiene il trattamento riabilitativo di infortunati sul lavoro e tecnopatici, si rinvia alla procedura adottata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 5 ottobre 2018, la quale prevede che le prestazioni incluse nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza (prestazioni Lea), erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale e le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, escluse dai livelli uniformi ed essenziali di assistenza (prestazioni Lia), erogate con oneri ad esclusivo carico dell'INAIL, sono prescritte dal Dirigente Medico Inail.

3. L'accesso alle prestazioni rispetta il criterio della priorità relativamente ai servizi che necessitano di presa in carico nei termini di 0-7 giorni.

4. Con Deliberazione DG del 13 ottobre 2016, n. 1148, recante "Approccio innovativo per il Governo delle liste di attesa - Il superamento del CUP per l'implementazione delle reti cliniche integrate e strutturate nell'Azienda USL

Toscana Sud Est”, si è previsto che tutta l’offerta di prestazioni ambulatoriali sia prenotabile tramite la suddetta procedura informatizzata CUP. La Società, pertanto, si impegna a dare la propria disponibilità per l’inserimento della propria offerta nella procedura informatizzata CUP aziendale, con particolare riferimento al rispetto dei tempi per l’integrazione nel sistema, che saranno stabiliti dall’Azienda.

Art. 8 – FLUSSI INFORMATIVI

1. La Società si impegna ad inserire nel Flusso informativo regionale denominato DOC SPA, ove sono stati aggiunti i percorsi assistenziali specialistici di medicina fisica erogati in regime ambulatoriale previsti dalla Delibera della Giunta regionale n. 595 del 30 maggio 2005 e smi, i dati e le informazioni relative a tutte le prestazioni erogate in favore di cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda, comprese le prestazioni che non generano effetti finanziari a carico del Servizio Sanitario Nazionale, secondo il tracciato previsto a livello regionale, consultabile presso il sito <https://www.regione.toscana.it/flussi-informativi>, istituito con Deliberazione Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1171. La trasmissione è effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione.

2. La competente struttura organizzativa di Estar, a seguito dell’inserimento dei dati a cura della Società nel Flusso informativo regionale DOC SPA, provvede all’invio del debito informativo ai competenti uffici regionali. Qualora in sede di estrazione dei dati siano rilevati errori di tipo 2 o 9, la Società è tenuta ad assicurare la correzione del Flusso informativo regionale DOC SPA, entro i tempi indicati da Estar, al fine di consentire il valido invio in Regione Toscana delle attività sanitarie erogate.

3. La Società prende atto che potrà avviare le proprie attività con oneri a carico dell’Azienda a seguito di collegamento informatico con il Flusso informativo

	regionale SPA, da realizzare in collaborazione con Estar, ente deputato alla gestione	
	del debito informativo di tutte le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie, incluse	
	quelle accreditate-convenzionate.	
	4. Quando l’offerta della Società sarà inserita nel sistema CUP aziendale, la	
	generazione del Flusso informativo regionale DOC SPA avverrà tramite il sistema	
	informatico dell'Azienda.	
	5. La Società si impegna a trasmettere alla competente struttura di Estar, entro il 20	
	gennaio di ogni anno, la compilazione del Flusso informativo ministeriale STS.11,	
	relativo ai dati anagrafici della struttura sanitaria, per l’anno cui si riferisce la	
	rilevazione, tenendo conto delle eventuali modifiche o integrazioni normative che	
	dovessero intervenire nel periodo di validità del presente Accordo.	
	Art. 9 – FATTURAZIONE	
	1. Dal 31 marzo 2015, come da Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55, la	
	trasmissione delle fatture emesse deve essere effettuata esclusivamente in forma	
	elettronica. La Società è tenuta ad inviare le fatture elettroniche al codice ufficio	
	dell’area senese, indicato dalla U.O.C. Gestioni Economiche e Finanziarie, di	
	seguito riportato: ZXFD74.	
	2. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile ed inviate dalla Società	
	all'Azienda entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui le prestazioni	
	sono state eseguite.	
	3. Ogni fattura mensile contiene le seguenti informazioni necessarie per la corretta	
	registrazione della stessa: tipo attività (medicina fisica e riabilitazione), mese di	
	competenza delle prestazioni a cui la fattura si riferisce, residenza degli assistiti	
	(Ausl Toscana Sud Est), articolazione dell’importo complessivo mensile, nel corpo	
	della fattura, in base alla Zona-Distretto di provenienza dell’assistito. Per ciascuna	
		Pagina 31 di 96
	15	

zona-distretto si indicano di seguito i codici identificativi: Zona Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana: R; Zona Amiata senese e Val d'Orcia, Valdichiana senese: P; Zona Aretina, Casentino, Valtiberina: Q; Zona dell'Alta Val d'Elsa: A; Zona della Val di Chiana Aretina: G; Zona delle Colline dell'Albegna: L; Zona del Valdarno: I; Zona Senese: D.

4. Le fatture mensili sono emesse al lordo della compartecipazione alla spesa da parte dell'utente, in quanto il relativo tetto di spesa è "negoziato al lordo". e contengono chiaramente l'indicazione del totale degli importi incassati a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), al fine di consentire la corretta registrazione della fattura stessa.

5. La Società si impegna ad inviare contestualmente all'invio della fattura elettronica mensile, il Tabulato riepilogativo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate, contenete i seguenti elementi: cognome nome dell'utente; comune di residenza anagrafica dell'utente; codice Azienda Usl di residenza dell'utente; codice fiscale e/o ID regionale dell'utente; codice ricetta; data di esecuzione delle prestazioni; codice tariffa, descrizione e numero delle prestazioni eseguite, importo fatturato, con sconto pari a 5%; eventuali codici di esenzione; totale dei ticket riscossi.

6. La Società si impegna ad inviare contestualmente all'invio della fattura elettronica mensile, la Documentazione sanitaria di accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate, in modo tale che sia visibile la validazione da parte dell'Azienda, che consente l'accesso dell'assistito presso la struttura della Società e il timbro dell'avvenuta prestazione e firma dell'utente su ciascuna ricetta

7. Il Tabulato riepilogativo e la Documentazione sanitaria sono trasmessi con cadenza mensile, in coincidenza con l'emissione della relativa fattura elettronica,

	tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo	
	ausltoscanasudest@postacert.toscana.it. Nell’oggetto è inserita la dicitura:	
	“Prestazioni sanitarie accreditate: documentazione a corredo fattura elettronica del	
	mese di, anno”. I file sono protetti con modalità idonee	
	ad impedire l’illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse. A tal fine	
	i file sono zippati e dotati di password per l’apertura (massimo 8 caratteri con:	
	almeno 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale). La password è	
	resa nota all’Azienda tramite canali diversi da quelli utilizzati per l’invio (ovvero	
	consegna <i>brevi manu</i> oppure comunicazione telefonica). La password ha una durata	
	annuale la cui scadenza verrà comunicata alla Società, per poi procedere con la	
	creazione di una nuova password, comunicata con le stesse modalità.	
	8. La documentazione prodotta conseguentemente all’erogazione delle prestazioni	
	oggetto del presente contratto è conservata in originale presso la Società, nel rispetto	
	della vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione degli atti.	
	Art. 10 – PAGAMENTI	
	1. Il pagamento delle prestazioni erogate dalla Società avviene entro 60 giorni dalla	
	data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte della Società medesima, a	
	condizione che siano pervenuti all’Azienda, contestualmente alle fatture stesse, gli	
	allegati e la documentazione richiesta al fine dell’effettuazione dei controlli	
	amministrativi.	
	2. La Società provvede a riversare all’Azienda gli importi incassati a titolo di	
	compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dell’utente (ticket), di cui al	
	riepilogo associato alla fattura, tramite apposito bonifico su conto corrente bancario	
	intestato all’Azienda, contestualmente all’emissione della fattura mensile relativa	
	alle prestazioni ambulatoriali erogate. Il numero del conto corrente su cui effettuare	
		Pagina 33 di 96
	17	

il bonifico è il seguente: IT 42 C 01030 14217 000000622569. Per riversare correttamente gli importi in argomento, la Società si uniforma alle procedure aziendali vigenti, a tal fine rese note dagli Uffici competenti. L'Azienda provvede ad effettuare, in via ordinaria, periodici controlli sui valori riversati dalla Società. Qualora siano rilevate anomalie, la Società è tenuta a regolarizzare la propria posizione.

3. La Società, riscuotendo gli importi della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e la quota ricetta per conto dell'Azienda, assume la veste di agente contabile e, come tale, è soggetto alla vigente normativa in materia.

4. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 7 luglio 2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 13 agosto 2010, n. 136, pertanto non è previsto il codice identificativo di gara (CIG). Sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Società si impegna, in ogni caso, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, i cui riferimenti sono comunicati all'Azienda tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 dal titolare o legale rappresentante, redatta su apposito Modulo aziendale, che riferisce anche in merito alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. La Società si impegna a comunicare eventuali modifiche dovessero intervenire in merito alla dichiarazione sostitutiva resa. Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività sono registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle

operazioni.

5. L'Azienda, al fine del pagamento delle competenze, acquisisce il documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avviene qualora la Società risulti in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali.

Art. 11 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1. L'Azienda provvede al controllo amministrativo di I livello, di cui alla Procedura Aziendale PA AFG-PAT-001, delle prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione erogate, utilizzando il Tabulato riepilogativo trasmesso a cura della Società tramite posta elettronica certificata, contestualmente all'invio della fattura mensile.

2. L'Azienda provvede al controllo amministrativo di II livello, di cui alla Procedura Aziendale PA AFG-PAT-001, utilizzando la copia della Documentazione sanitaria trasmessa mensilmente dalla Società, tramite posta elettronica certificata, con riferimento, in particolare, alle prescrizioni mediche di richiesta delle prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione erogate, recanti il timbro di validazione aziendale, il timbro di avvenuta prestazione e la firma dell'utente su ciascuna ricetta.

3. Nel caso in cui sia rilevata un'anomalia, l'Azienda ne dà comunicazione alla Società. La Società provvede a sanare le anomalie segnalate dall'Azienda come sanabili entro il mese successivo alla segnalazione. Diversamente l'importo relativo alle anomalie non sanate verrà decurtato dalla liquidazione spettante alla Società. La Società è tenuta ad emettere nota di credito per anomalie ritenute non sanabili. La liquidazione delle spettanze dovute è disposta dall'Azienda a seguito dell'emissione da parte della Società delle note di credito ad essa richieste.

4. Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica del rispetto del tetto economico massimo previsto per cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda.

5. In attuazione della Procedura Aziendale PA AFG-PAT-001, l'Azienda provvede alla verifica della coerenza tra i dati contenuti nella fattura elettronica e i dati registrati nel Flusso informativo regionale DOC SPA, con cadenza trimestrale, al fine di assicurare il dovuto allineamento, richiesto dalla DGRT 1220/2018 richiamata in premessa, tra il flusso contabile e il flusso informativo regionale.

6. Ove si evidenzino non corrispondenze tra i dati contabilizzati ed i dati contenuti nella flusso informativo regionale SPA, l'Azienda ne dà comunicazione alla Società e per conoscenza ad Estar. La Società provvede a sanare le anomalie segnalate dall'Azienda come sanabili entro il mese successivo alla segnalazione, in collaborazione con i competenti Uffici di Estar. La Società è tenuta ad emettere nota di credito per le incoerenze ritenute non sanabili. La liquidazione delle spettanze dovute è disposta dall'Azienda a seguito dell'emissione da parte della Società delle note di credito ad essa richieste.

7. In tutti i casi in cui la Società è tenuta all'emissione di nota di credito, ma non provvede per varie motivazioni e in tempi congrui, l'Azienda ha titolo per recuperare gli importi dovuti, con azione di rivalsa sulle competenze di spettanza

Art. 12 – CONTROLLI SANITARI

1. L'Azienda esercita funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sanitario sulla qualità, quantità, efficacia, congruità e appropriatezza, clinica ed organizzativa, delle prestazioni rese dalla Società, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso per accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici

	previsti dalle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione-accreditamento. Resta	
	ferma ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture	
	sanitarie e di medicina del lavoro, riservata al Dipartimento di Prevenzione.	
	2. L'attività di controllo sanitario è svolta dal Nucleo Operativo Controlli Sanitari,	
	istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 480 del 17 aprile 2019, secondo	
	modalità, tempistiche e campionamenti definiti dal Piano Annuale dei Controlli,	
	adottato annualmente dall'Azienda e trasmesso per la dovuta informativa alla	
	Società.	
	3. Il Nucleo Operativo Controlli Sanitari redige un verbale di verifica in base al	
	quale la Società è tenuta ad emettere nota di credito per gli importi relativi alle	
	prestazioni ritenute non appropriate ed adeguare, di conseguenza, il flusso	
	informativo regionale SPA. La Società emette nota di credito entro 10 giorni dalla	
	richiesta, trascorsi inutilmente i quali l'Azienda è autorizzata a trattenere gli importi	
	dovuti sulle liquidazioni in giacenza.	
	4. Qualora il Nucleo Operativo Controlli Sanitari nell'esercizio delle proprie	
	funzioni rilevi difformità relative ai requisiti di autorizzazione o accreditamento, i	
	pagamenti delle prestazioni erogate sono sospesi a decorrere dalla data del	
	sopralluogo, in attesa del pieno ripristino del possesso dei requisiti da parte della	
	Società.	
	Art. 13 – INCOMPATIBILITA' DEL PERSONALE DEL SSN	
	1. La Società prende atto del principio di unicità del rapporto di lavoro con il	
	Servizio sanitario nazionale sancito dell'art. 4. comma 7 della Legge 30 dicembre	
	1991, n. 412, che rende il personale dipendente e convenzionato incompatibile con	
	ogni altro rapporto di lavoro dipendente o di natura convenzionale con altri soggetti,	
	incluse le strutture private convenzionate con il medesimo Servizio sanitario	
		Pagina 37 di 96
	21	

nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. Inoltre, l'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale prevista dalla normativa vigente è esclusa in strutture private convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale, come ribadito anche dall'art. 1, comma 5, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. La Società prende altresì atto che la disciplina in materia di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 8 novembre 2012, n. 190 ha inserito nell'art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un vincolo per tutti i dipendenti, che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubblica Amministrazione, di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

3. Tenuto conto della normativa vigente in materia di incompatibilità del personale del Servizio Sanitario Nazionale, la Società si impegna a non utilizzare personale incompatibile per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente atto, e a documentare lo stato del proprio organico a regime, con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente, mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa da soggetti comunque operanti nella propria struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione

all'Azienda alla data di stipula del presente Accordo contrattuale e successivamente
entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. La Società prende atto che l'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni con personale incompatibile comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione del presente Accordo contrattuale, con facoltà per l'Azienda di adire le azioni necessarie per ripetere le eventuali somme indebitamente erogate alla Società, nonché di informare gli organi ed autorità competente per la tutela del cittadino.

Art. 14 – CARTA DEI SERVIZI

1 La Società adotta ed attua una propria Carta dei servizi, sulla base dei principi
indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994
e dello schema generale di riferimento della “Carta dei Servizi Pubblici Sanitari”
emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995.

2. La Società si impegna altresì a comunicare all'Azienda in tempo reale le modifiche della Carta dei servizi e a procedere annualmente alla verifica e alla revisione della medesima.

3. La Società si impegna a dare adeguata pubblicità agli utenti della Carta dei Servizi.	
--	--

Art. 15 – INFORMATIVA AGLI UTENTI

1. La Società è tenuta ad informare l'utente in modo corretto sulle prestazioni fruibili presso il medesimo. In particolare la Società garantisce la corretta informazione sulle procedure di accesso, sulle prestazioni erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, sulla differenza, in termini di costo e di tipologia, dei servizi offerti in regime privatistico.

2. Durante la permanenza, la Società sottopone il paziente o suo legale rappresentante un test di gradimento sui servizi offerti.

3. I rapporti di cui sopra devono essere condotti nel pieno rispetto delle normative sulla trasparenza e delle normative in materia di protezione dei dati personali, provvedendo ad acquisire da parte del paziente consenso scritto al trattamento dei dati particolari ed il consenso informato.

4. La Società collabora con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'Azienda, predisponendo, su richiesta del medesimo, le dovute relazioni informative, al fine di assicurare una corretta e tempestiva risposta all'utenza. La Società collabora altresì con la Commissione Mista Conciliativa nominata dal Direttore Generale dell'Azienda.

Art. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Contrattuale, l'Azienda nomina la Società quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito RGPD) per le operazioni di trattamento sui dati personali di cui l'Azienda è Titolare e di cui il Responsabile entra in possesso o a cui ha comunque accesso, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente e dei compiti affidati ai sensi del contratto in essere tra le Parti.

2. Le Parti disciplinano il trattamento dei dati tramite apposito contratto vincolante per il Responsabile, che individua la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, come da schema allegato al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**).

3. La Società si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti

terzi diversi dall'Azienda oltre quelli indicati dal presente Accordo, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Società.

4. I dati relativi ai soggetti che svolgono le attività di cui al presente Accordo ed a quelli che effettuano attività funzionali alla gestione amministrativa del rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 679/2016). Le parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

Art. 17 – COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

1. Nell'effettuazione del servizio, la Società risponde di eventuali responsabilità presenti e future in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, persone, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso e per causa di interventi oggetto del presente contratto. Per tali eventi la Società manleva l'Azienda in ordine a qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione che eventuali terzi dovessero avanzare in seguito agli eventi dannosi intervenuti. A tal fine la Società si impegna a trasmettere all'Azienda, copia di polizza RCT/RCO o di altra forma idonea di garanzia per l'attività oggetto del presente Accordo e di mantenerla per tutta la durata del presente Accordo Contrattuale.

2. La Società è tenuta all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e non.

3. La Società assicura il rispetto dei minimi salariali o di quanto previsto negli eventuali contratti collettivi e di categoria o dal proprio eventuale regolamento interno e da quanto previsto da norme statali e regionali applicabili.

4. La Società è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", inclusa la dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale.

Art. 18 – RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Azienda ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo contrattuale per intervenute modifiche organizzative, istituzionali o derivanti da innovazione normativa. In tal caso alcun indennizzo è dovuto alla Società da parte dell'Azienda.

2. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita. Le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate, con riferimento a pazienti eventualmente presi in carico.

Art. 19 – PENALITA' E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Eventuali inadempienze al presente Accordo contrattuale sono contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compreso il pagamento delle fatture giacenti.

2. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di €

	400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.	
	3. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	4. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente contratto, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.	
	5. L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario salvo la produzione del preliminare necessario supporto amministrativo.	
	Art. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA	
	1. Il presente Accordo contrattuale si risolve di diritto, ex art. 1456 del codice civile, salvo il risarcimento degli eventuali danni e ad ogni rimedio di legge, nei seguenti casi, esemplificativi e non esaustivi, e fatti salvi i rapporti pregressi:	
	- qualora la Società non risulti più in regola con le procedure o con i requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e in caso di decadenza degli stessi;	
	- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni	
		Pagina 43 di 96

contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

- l'accertato utilizzo di personale incompatibile per la produzione delle attività convenzionate, in violazione delle norme previste in materia dalla legislazione vigente e richiamate dal presente Accordo;
- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Società di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
- in caso di grave e reiterata mancanza nell'ottemperanza al debito informativo;
- la reiterata inosservanza da parte della Società, più volte comunicata dall'Azienda, dell'obbligo di programmare l'attività in modo da consentirne l'omogenea erogazione in dodicesimi durante l'intero arco dell'anno, nel rispetto della programmazione annuale e dei complessivi tetti di spesa stabiliti;
- l'accertato mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- l'accertata violazione da parte della Società, delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali;
- la mancata messa a disposizione dell'Azienda della polizza o altra forma idonea di garanzia nel corso del rapporto contrattuale o la mancata stipula della stessa alle condizioni indicate dal presente Accordo ovvero il venir meno della polizza stessa per tutta la durata del rapporto.

2. In attesa del pieno accertamento di ciascuno dei casi sopra indicati, l'Azienda è autorizzata a sospendere i pagamenti degli importi dovuti alla Società per le prestazioni erogate in virtù del presente Accordo.

Art. 21 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Siena.

2. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 22 - DECORRENZA E VALIDITÀ'

1. Il presente contratto ha validità dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla revisione della DGRT 1220/2018 richiamata nelle premesse del presente atto ed è rinnovabile per ulteriore anno, in virtù di accordi espressi tra le parti, formalizzati tramite deliberazione del Direttore Generale.

2. Il rinnovo è richiesto dalla parte interessata, entro i trenta giorni precedenti la scadenza del contratto, a mezzo di posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed è disposto agli stessi patti e condizioni.

3. Decorso il termine finale senza che sia intervenuto il formale rinnovo del rapporto, il contratto si intende cessato, con conseguente impossibilità di proseguire nell'erogazione delle prestazioni oggetto di collaborazione.

4. I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, su iniziativa delle parti. Le eventuali modifiche al contratto possono essere disposte dalle parti mediante accordi integrativi, da approvare con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda.

5. Le variazioni che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di leggi, regolamenti, disposizioni nazionali e/o regionali, impegnano le Parti alla loro applicazione da formalizzare con atto convenzionale suppletivo.

Art. 23 – SPESE

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per un importo pari a € Le spese sono poste a carico della Società, la quale provvede tramite apposito bonifico sul seguente conto corrente bancario: IT 11 Y 01030 14217 000000622383, intestato all'Azienda.
2. Le spese di bollo sono successivamente assolte in maniera digitale dall'Azienda medesima, come da Autorizzazione all'assolvimento virtuale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Arezzo, n. 5062 del 16 febbraio 2016.
3. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

Art. 24 – REPERTORIO

1. Il presente Contratto viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.
2. Il presente Contratto consta di n. 24 articoli, n. 34 pagine e n. 1 allegato ed è conservato agli atti del competente Ufficio dell'Azienda, che provvede ad iscriverlo al Repertorio aziendale.
3. Il presente atto è trasmesso in copia alla Direzione regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

Letto, firmato e sottoscritto

PER AUSL TOSCANA SUD EST

IL DIRETTORE U.O.C. SSP, PA e TS

(Dr. ssa Elisabetta Lucaroni)

(firmato digitalmente)

PER TERME DI MONTEPULCIANO SPA

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.ssa Rosanna Cresti Turchi)

(firmato digitalmente)

Le parti accettano tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa. In particolare, la Società dichiara di aver considerato con particolare attenzione e accetta tutte le clausole essenziali ai fini dell'applicazione del presente contratto, che devono pertanto intendersi efficaci ai sensi dell'art. 1341 c.c.

PER AUSL TOSCANA SUD EST

IL DIRETTORE U.O.C. SSP, PA e TS

(Dr. ssa Elisabetta Lucaroni)

PER TERME DI MONTEPULCIANO SPA

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.ssa Rosanna Cresti Turchi)

(firmato digitalmente)

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679 DEL 27 APRILE 2016 "REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI" (RGPD)**

TRA

L'Azienda **Ausl Toscana Sud Est**, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54 (C.F./P.Iva. 02236310518), di seguito denominata "Azienda", nella persona di Elisabetta Lucaroni, nata a Siena, il 2 maggio 1967, domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Azienda nella sua qualità di Direttore U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari, a ciò delegata con Deliberazione del Direttore Generale n. del, esecutiva ai sensi di legge, che la autorizza ad impegnare legalmente, formalmente l'Azienda per il presente atto;

E

La Società **Isocenter Sas di Presicci Gianluca & C**, con sede legale in Piazza Odoardo Borrani, n. 33, 58016, Orbetello - GR (P. Iva 04474551001), di seguito denominata "*Fornitore*", nella persona del Legale rappresentante, Sig. Gianluca Presicci, nato ad Orbetello, il 26 giugno 1965, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta;

Premesso che:

- il Regolamento Europeo n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito RGPD), prevede all'art. 28 che i trattamenti svolti da parte di un Responsabile del trattamento per conto del Titolare del trattamento siano disciplinati da un contratto o altro atto giuridico vincolante per il Responsabile e che individui la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'Azienda e il Fornitore hanno sottoscritto un contratto avente a oggetto: "***Acquisto prestazioni specialistiche ambulatoriali di Medicina Fisica e Riabilitazione (Percorso 2)***";
- ai fini dell'esecuzione di detto il Fornitore dovrà effettuare operazioni di trattamento dati personali per conto dell'Azienda;
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai dati personali dalla stessa trattati stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, il Titolare del trattamento ritiene che il Fornitore è in possesso dei necessari requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del RGPD e a garantire la tutela dei diritti degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- l'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento, intende nominare il Fornitore **Isocenter Sas di Presicci Gianluca & C** quale Responsabile del trattamento dati e quest'ultimo intende accettare tale nomina;
- con riferimento alla summenzionata nomina, con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dal Fornitore per conto della Committente;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, ALLA LUCE DI QUANTO PRECEDE, LE PARTI CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE:**

ART. 1 (Oggetto, finalità e durata del trattamento)

Con la sottoscrizione del presente atto, Azienda Usl Toscana sud est nomina la Società **Isocenter Sas di Presicci Gianluca & C** Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD per le operazioni di trattamento sui dati personali di cui l'Azienda è Titolare e di cui il Responsabile entra in possesso o a cui ha comunque accesso, nell'esecuzione della propria attività contrattuale e dei compiti affidati ai sensi del contratto in essere tra le Parti.

Il Fornitore **Isocenter Sas di Presicci Gianluca & C**, con la sottoscrizione del presente atto di nomina, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alla disposizioni normative e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina.

Il Fornitore prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali quale Responsabile del trattamento è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo societario è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Qualsiasi mutamento di tali requisiti che possa determinare incertezze sul mantenimento dei requisiti stessi deve essere comunicato al Titolare che può esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali o oneri a proprio carico.

Il presente atto di nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dall'Azienda, tratta i seguenti tipi di dati :

DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO DA PARTE DEL FORNITORE;

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;

CATEGORIE DI INTERESSATI [indicare quali tra i seguenti]:

- assistiti

NATURA DEL TRATTAMENTO

- informatico
- cartaceo

ART. 2 (Obblighi del Responsabile e modalità di trattamento)

Il Responsabile del trattamento, relativamente ai dati personali oggetto di trattamento, ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni di seguito riportate e a quelle ulteriori impartite dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile è tenuto a:

1. organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;
 - esatti e, se necessario, aggiornati;
 - pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento;
2. effettuare il trattamento dei dati con logiche e modalità strettamente ed esclusivamente correlate alle finalità di cui all'art. 1, per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità connesse, garantendo il pieno rispetto delle istruzioni ricevute;
3. informare immediatamente l'Azienda qualora, a suo parere, l'applicazione di una sua istruzione possa violare, nel concreto contesto operativo, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
4. tenere il Registro delle attività di trattamento, ex art. 30 par. 2 del RGPD;

5. conservare e custodire con diligenza, prudenza e perizia, i dati personali oggetto del trattamento;
6. mantenere riservati, non comunicare e diffondere a terzi i dati personali e le informazioni di cui è venuto a conoscenza per effetto del trattamento;
7. non utilizzare i dati personali e le informazioni, anche se in forma anonimizzata o pseudonimizzata, comprese le eventuali elaborazioni realizzate su disposizione dell'Azienda;
8. assistere l'Azienda nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo, alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, alla consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ove normativamente previsto;
9. attenersi alle specifiche disposizioni previste per il trasferimento di dati all'estero, qualora necessario, ed a non effettuare in alcun caso operazioni di diffusione dei dati stessi;
10. mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa per il Responsabile del trattamento dati;

Il Responsabile del trattamento, tenuto conto della natura del trattamento, si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (nella definizione dell'art. 4 del RGPD) previsti dal RGPD. Qualora il Responsabile riceva richieste da parte di interessati finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione al Titolare con comunicazione di posta elettronica certificata allegando copia delle richieste;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli interessati;
- assistere e supportare il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, negli ambiti e nel contesto del ruolo in cui opera il Responsabile del trattamento.

ART. 3 (Soggetti autorizzati al trattamento dei dati)

Il Responsabile del trattamento si impegna:

- a individuare formalmente quali soggetti autorizzati al trattamento coloro che, a qualunque titolo, devono compiere per suo conto operazioni del trattamento e/o attuare compiti relativi alla protezione e alla libera circolazione dei dati limitando l'accesso e il trattamento ai soli dati necessari per lo svolgimento delle attività consentite rispetto alle mansioni svolte;
- a impartire per iscritto ai soggetti autorizzati, appropriate e complete istruzioni su come svolgere correttamente ed in modo lecito il trattamento,

- a vigilare regolarmente sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite da parte dei soggetti autorizzati, anche mediante verifiche periodiche;
- a curare la formazione specifica in materia di protezione dei dati personali dei soggetti autorizzati che operano sotto la sua responsabilità;
- a garantire che i propri dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo nell'ambito del rapporto in essere con l'Azienda, siano dotati di esperienza, capacità e affidabilità con riferimento alla gestione dei sistemi informatici in particolare per quanto attiene alle misure di sicurezza previste dalla normativa in materia di protezione dei dati..

ART.4 (Responsabile della Protezione dei Dati)

Il Responsabile– ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

ART. 5 (Trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali)

Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, ecc.).

Il Responsabile pertanto non dovrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta da parte della Committente.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, la Committente rilasci tale autorizzazione, e venga pertanto effettuato un trasferimento di dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare le previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679.

Resta inteso fra le Parti che il Fornitore dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente atto di nomina.

Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente alla Committente Titolare il verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra;
- b) qualsiasi modifica dei metodi e delle finalità di trasferimento dei dati personali della Committente all'estero.

ART.6 (Misure di sicurezza)

Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, il Responsabile del trattamento si impegna:

- ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ed ogni altra previsione derivante dall'Autorità di controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;
- a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi aziendali, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
- a garantire le evidenze e la documentazione comprovanti l'adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee.

ART.7 (Controlli)

Il Responsabile si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente atto di nomina . Il Responsabile si impegna a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di trattamento. Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il Trattamento dei dati personali ed a tal fine il Titolare, ove lo reputi opportuno, potrà disporre verifiche a campione o attività di audit avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione in qualunque momento e dietro richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e a contribuire alle attività di controllo, comprese eventuali ispezioni realizzate dal Titolare del Trattamento o altro soggetto incaricato. Tutti i controlli potranno essere effettuati periodicamente in base a metodologie concordate tra le Parti.

ART.8 (Nomina dei sub Responsabili del trattamento)

Il Responsabile del trattamento è autorizzato ricorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 par. 4 del RGPD, ad altro soggetto (di seguito sub Responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'Azienda, disciplinando il rapporto con atto giuridico o contratto teso a circoscrivere i rispettivi ambiti di responsabilità e facendo sottoscrivere al sub Responsabile le medesime condizioni applicate nel presente atto di nomina adottando nei confronti dello stesso gli stessi obblighi in

materia di protezione di dati personali già in capo al Responsabile del trattamento e derivanti dalla sottoscrizione del presente atto di nomina.

Il Responsabile del trattamento dovrà assicurare che il sub Responsabile del trattamento offra garanzie sufficienti di affidabilità e riservatezza e metta in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD e che restituisca [*ovvero cancelli*] i dati personali oggetto dei trattamenti e le eventuali copie al termine della prestazione del servizio.

Il sub Responsabile del trattamento potrà trattare i dati personali nella misura in cui il trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto in essere tra le Parti ed in ogni caso nel rispetto del presente atto di nomina, restando inteso tra le Parti che il sub Responsabile sarà inoltre obbligato al rispetto delle limitazioni cui il Fornitore è tenuto.

Qualora l'eventuale sub Responsabile, esecutore del trattamento, ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile dichiara di espressamente e garantisce di mantenere l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi di tale soggetto.

Il Responsabile del trattamento dovrà trasmettere all'Azienda la denominazione del sub Responsabile del trattamento, nonché di ogni altra modifica riguardante l'aggiunta o la sostituzione con altri sub Responsabili del trattamento, dando al Titolare la possibilità di opporsi.

ART.9 (Responsabilità)

Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del RGPD specificatamente diretti al responsabile del trattamento, o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni offerte dall'Azienda.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevata ed indenne l'Azienda da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, e da qualunque somma che il Responsabile del trattamento dovesse essere condannato a pagare, derivante direttamente o indirettamente da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati.

Il Responsabile del trattamento conserva nei confronti dell'Azienda l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub Responsabile del trattamento, qualora quest'ultimo ometta di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati disciplinati nel RGPD o nel presente atto.

ART. 10 (Violazione dei dati personali c.d. *data breach*)

In eventuali casi di violazione dei dati personali consistenti nella violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le

libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto del Titolare del trattamento, il Responsabile deve:

1. informare il Titolare, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC dello stesso, , tempestivamente e in ogni caso non oltre le 24 ore dalla scoperta dell'evento, di essere venuto a conoscenza di una violazione allegando alla comunicazione la scheda segnalazione evento (allegato 1. al presente atto)) recante le seguenti dettagliate informazioni:
 - la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso il Responsabile da cui ottenere maggiori informazioni;
 - le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - le misure adottate per mitigare i rischi;

Tali informazioni, o alcune di esse, qualora non possano essere fornite contestualmente, possono essere trasmesse al Titolare in fasi successive, senza ulteriore ingiustificato ritardo.

2. fornire ove possibile assistenza al Titolare del trattamento per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti;
3. attivarsi per mitigare, ove possibile, gli effetti delle violazioni proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare stesso;

ART. 11 (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati)

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai sub - Responsabili.

Art.12. (Restituzione e cancellazione dei dati)

In caso di cessazione del contratto/convenzione, Il Responsabile provvede, a scelta e su richiesta del Titolare, alla restituzione dei dati, comprese le eventuali copie di backup e tutta la documentazione cartacea, oppure alla integrale cancellazione/distruzione degli stessi, rilasciando in ogni caso attestazione scritta che presso di se non ne sussiste copia alcuna.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

Sono fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa, obblighi che il Responsabile è tenuto a motivare impegnandosi a non compiere sui dati conservati, e a non consentire ai propri sub-Responsabili, operazioni di trattamento per qualsivoglia ulteriore finalità.

ART.14 (Accettazione della nomina)

Con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile accetta la propria nomina, in relazione ai dati personali la cui conoscenza risulta essere indispensabile per l'adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto in essere tra le Parti. Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*, e dovrà attenersi per lo svolgimento dei compiti assegnatigli alle previsioni e ai compiti contenuti nel presente atto di nomina. La presente nomina avrà durata fino alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto in essere tra le Parti.

PER AUSL TOSCANA SUD EST

IL DIRETTORE U.O.C. SSP, PA e TS

(Dr. ssa Elisabetta Lucaroni)

(firmato digitalmente)

PER ISOCENTER SAS DI PRESICCI GIANLUCA & C

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Sig. Presicci Gianluca)

(firmato digitalmente)

	Deliberazione del Direttore Generale n.....	
	ACCORDO INTEGRATIVO NEI RAPPORTI TRA AZIENDA USL	
	TOSCANA SUD EST E ISOCENTER SAS DI PRESICCI GIANLUCA & C.	
	<i>Acquisto prestazioni specialistiche ambulatoriali di Medicina Fisica e</i>	
	<i>Riabilitazione (Percorso 2)</i>	

	TRA	
	L'Azienda Ausl Toscana Sud Est , con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54 (C.F./P.Iva. 02236310518), di seguito denominata “Azienda”, nella persona di Elisabetta Lucaroni, nata a Siena, il 2 maggio 1967, domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse dell’Azienda, nella sua qualità di Direttore U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari, a ciò delegata con Deliberazione del Direttore Generale n. del, esecutiva ai sensi di legge, che la autorizza ad impegnare legalmente, formalmente l’Azienda per il presente atto;	
	E	
	La Società Isocenter Sas di Presicci Gianluca & C , con sede legale in Piazza Odoardo Borrani, n. 33, 58016, Orbetello - GR (P. Iva 04474551001), di seguito denominata “Società”, nella persona del Legale rappresentante, Sig. Gianluca Presicci, nato ad Orbetello, il 26 giugno 1965, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta;	

	RICHIAMATO	
	1	Pagina 57 di 96

il **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502**, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i., ed in particolare:

l’art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies.

l’art. 8 bis comma 2, in virtù del quale i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale.

l’art. 8 bis comma 3, in virtù del quale a realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 8-ter, dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies.

l’art. 8 quater comma 1, in virtù del quale l'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

	l'art. 8 quater comma 2, in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non	
	costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a	
	corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi	
	contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies.	
	l'art.8 quinquies, comma 1, il quale prevede che le Regioni possano definire	
	l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuare i soggetti	
	interessati, definendo le responsabilità riservate alla regione e quelle attribuite alle	
	unità sanitarie locali.	
	l'art. 8 quinquies comma 2, in virtù del quale la regione e le unità sanitarie locali,	
	anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono	
	accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle	
	private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro	
	organizzazioni rappresentative a livello regionale.	
	la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 , recante “Disciplina del	
	Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare:	
	l'art. 29, comma 1, in virtù del quale le prestazioni erogate all'assistito nell'ambito	
	dei livelli uni formi ed essenziali di assistenza, sono finanziariamente a carico	
	dell'azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino; l'istituzione pubblica o	
	privata, diversa dall'azienda unità sanitaria locale di residenza, che ha	
	eventualmente provveduto all'erogazione, è remunerata nella misura conseguente	
	all'applicazione del sistema tariffario definito dalla regione.	
	l'art. 29, comma 3, in virtù del quale gli scambi finanziari possono avvenire in forma	
	diretta, sulla base di apposite convenzione o rapporti, ovvero su base regionale,	
	attraverso procedure di compensazioni regionali.	
		Pagina 59 di 96

l'art. 29, comma 5, il quale precisa che la valorizzazione delle prestazioni, ancorchè gestite tramite compensazioni regionali, è definita dalle convenzioni e dai rapporti tra Aziende Sanitarie e tra queste e le istituzioni private e non può comunque essere superiore alle tariffe massime definite dalla Regione.

l'art. 29, comma 6, in virtù del quale la Giunta regionale, (...) , può sottoporre il sistema di erogazione delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie e delle istituzioni private a vincoli quantitativi circa il volume delle prestazioni ammesse, ovvero a vincoli finanziari tramite la determinazione di tetti di spesa e specifiche modalità di applicazione del sistema tariffario (...)

l'art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte di strutture private”, comma 2, il quale prevede che l’Azienda Unità Sanitaria Locale procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all’art. quinquies comma 2 del decreto delegato (...), al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata, sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento a tariffe determinate dalla Giunta Regionale.

la **Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51**, recante “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e successive modifiche ed integrazioni;

il **Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 agosto 2020 n. 85/R**, “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”;

la **Legge 7 agosto 2012, n. 135** “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con

invarianza dei servizi ai cittadini”, cosiddetta, ed in particolare l’art. 15, comma 14, il quale ha applicato ai contratti e agli accordi per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi, a decorrere dall'anno 2014, del 2% rispetto al corrispondente importo sostenuto nel 2011.

la **Legge 6 agosto 2015, n. 125**, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”, che all’art.9 quater comma 7 ha imposto alle Regioni ed agli enti del SSN una ridefinizione dei tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, pari ad un ulteriore 1% rispetto al valore soglia previsto per il 2014, portando di fatto il tetto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale al 3% rispetto all’importo sostenuto nel 2011.

la **Legge 28 dicembre 2015, n. 208** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (legge di stabilità 2016), che all’art.1 comma 574, ha modificato l’art.15 c.14 del D.L.95/2012, prevedendo che le parole: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi» fossero sostituite da: «Ai contratti e agli accordi», con una conseguente applicazione del limite introdotto dalla spending review non più ai singoli contratti ma all’insieme degli stessi ed una riconduzione della dimensione di verifica del rispetto dei limiti normativi a livello complessivo regionale piuttosto che di singola azienda.

la medesima Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che allo stesso comma ha poi introdotto, a decorrere dal 2016, una specifica deroga ai limiti previsti, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché le prestazioni erogate da parte degli IRCCS a favore di cittadini residenti in regioni

diverse da quelle di erogazione, chiarendo che è comunque necessario garantire “l’invarianza dell’effetto finanziario connesso alla deroga” attraverso misure alternative quali la riduzione delle prestazioni di bassa complessità o potenzialmente inappropriate, il contenimento delle prestazioni di pronto soccorso o di quelle di riabilitazione e lungodegenza, così come azioni su altre aree della spesa sanitaria.

la **Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220**, recante

“Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”, con la quale si definisce un nuovo modello di gestione dei rapporti con il privato accreditato, convenzionato per le attività ricomprese nei flussi informativi regionali SDO, SPA (incluso ex PAS), basato, tra l’altro, su quanto segue:

- individuazione dei singoli soggetti abilitati ad erogare prestazioni in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- definizione di tetti unici per soggetto erogatore privato, senza distinzione di tipologia di prestazione, casistica, complessità e provenienza paziente, che consentono il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, a livello regionale e non di singola azienda sanitaria;
- rinvio alle aziende sanitarie territorialmente competenti della sottoscrizione degli accordi contrattuali annuali, di cui al presente atto, attraverso il quale, tenuto conto della programmazione quali quantitativa complessiva dell’offerta, si orientano le attività degli erogatori privati convenzionati, tenendo in considerazione l’offerta pubblica già presente nel territorio, le liste di attesa ed i livelli di fuga interregionali;
- centralizzazione a livello regionale, e non più di singola azienda sanitaria, della valutazione del rispetto dei vincoli previsti dalla normativa, tramite i flussi

	informativi specifici relativi all’assistenza specialistica ambulatoriale (SPA,	
	incluso ex-PAS);	
	la Decisione Giunta regionale n. 18 del 31 agosto 2020 , con la quale è stato	
	costituito un apposito Tavolo Tecnico regionale per la riformulazione dei tetti unici	
	per singola Struttura, a partire dall’analisi dell’offerta ad oggi esistente, a fronte del	
	fabbisogno rilevato, prevedendo la revisione della citata Deliberazione Giunta	
	regionale 8 novembre 2018, n. 1220;	
	la nota del Direttore Generale di Ausl Tse del 29 ottobre 2020, Prot. n. 247894 ,	
	indirizzata alla Direzione regionale, con la quale si comunica che, in attesa del	
	nuovo atto di programmazione regionale in materia di privato accreditato, l’Azienda	
	si atterrà per l’anno 2021, ai limiti di spesa previsti dalla Deliberazione Giunta	
	regionale 8 novembre 2018, n. 1220;	
	la Deliberazione GRT del 30 maggio 2005, n. 595 “Percorso assistenziale per le	
	prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione. Percorso assistenziale	
	per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale”, e successive modifiche ed	
	integrazioni, con la quale è stato riorganizzato il percorso assistenziale per le	
	prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione (percorso 2) ed il	
	percorso assistenziale per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale (percorso 3);	
	PREMESSO	
	Che la Società risulta in possesso dell’autorizzazione all’esercizio di attività	
	sanitarie, come da Decreto Regione Toscana Direzione Diritti di Cittadinanza e	
	Coesione Sociale - Settore Qualità dei Servizi e Reti Cliniche, del 1 febbraio 2016,	
	n. 322, recante “Legge 51/2009: pubblicazione elenco strutture sanitarie private	
	autorizzate al 31 dicembre 2015”;	
	Che la Società risulta in possesso del certificato di accreditamento istituzionale	
		Pagina 63 di 96

rilasciato con Decreto della Regione Toscana n. 5103 del 21 aprile 2017, in relazione alla struttura sanitaria ambulatoriale privata denominata Centro Fisioterapico Isocenter Sas, ubicata in Orbetello in Piazza O. Borrani, n. 33, per il processo ambulatoriale/outpatient nella disciplina di medicina fisica e riabilitazione;

Che la Società Centro Fisioterapico Isocenter Sas non figura nell'elenco Allegato 1 alla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220 e che pertanto, per attivare la collaborazione di cui al presente atto, ad invarianza di spesa rispetto alle indicazioni di programmazione regionale, si rende indispensabile utilizzare il tetto di spesa residuo che si è determinato a seguito di adozione della Deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 3 marzo 2020, con la quale è stato disciplinato il rapporto convenzionale con UMPC Italy, passando da un tetto di spesa di Euro 100.000 annui a Euro 30.000 annui e rendendo disponibile una somma di Euro 70.000, con la quale può essere finanziato l'ingresso sul mercato di nuove strutture, tra cui la la società Centro Fisioterapico Isocenter Sas;

Che la Società si rende disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per la quantità e la qualità delle prestazioni inserite nel presente Accordo Integrativo, afferenti al Flusso informativo regionale SPA, considerato che il privato convenzionato è parte integrante dell'offerta complessiva regionale e come tale oggetto di politiche di programmazione sanitaria coerenti con quelle che regolano l'erogazione dei servizi nelle strutture pubbliche a partire da un'analisi dell'offerta complessiva regionale in rapporto ai fabbisogni della popolazione residente, in conformità ai principi individuati dalla citata Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220;

TUTTO CIO' RICHIAMATO E PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA

COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Atto integrativo e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO

1. L'Azienda, in virtù del presente Accordo Integrativo, affida alla Società, nell'ambito del tetto di spesa unico ed omnicomprensivo definito dalla programmazione sanitaria regionale richiamata in premessa, l'erogazione delle prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione, in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale, in favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda.

Art. 3 – MODALITA' DI EROGAZIONE

2. La Società assicura che le prestazioni oggetto del presente contratto sono svolte da personale qualificato, in possesso dei requisiti di legge e adeguatamente formato, che opera nel pieno rispetto del codice di deontologia delle diverse professionalità impiegate, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di accreditamento istituzionale, senza determinare situazioni di incompatibilità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e senza ricorrere al regime di libera professione intramuraria con oneri a carico del cittadino.

3. La Società assicura inoltre che le prestazioni oggetto del presente contratto sono svolte con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di accreditamento istituzionale.

4. La Società assicura che l'erogazione delle prestazioni di cui presente Accordo contrattuale avviene in conformità al Piano di prevenzione e contenimento del contagio da Coronavirus da essa predisposta e depositato agli atti dell'Azienda.

Art. 4 – PRESTAZIONI E VOLUMI DI ATTIVITA'

1. Le prestazioni erogabili, tra quelle previste dalla Deliberazione Giunta regionale del 30 maggio 2005, n. 595 recante, "Percorso assistenziale per le prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione. Percorso assistenziale per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale" e successive modifiche ed integrazioni, sono esclusivamente quelle rientranti nelle branche specialistiche o attività o prestazioni che la Società può erogare in rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'accreditamento istituzionale di cui dispone, ossia prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione (percorso 2).

2. La Società dichiara che, per capacità produttiva, è in grado di garantire il soddisfacimento del fabbisogno richiesto dall'Azienda.

3. Con riferimento a tale tipologia di prestazioni, la Società si impegna ad erogare un numero di prestazioni annue, nel rispetto dei tetti economici indicati al successivo art. 5.

4. L'Azienda elabora la programmazione dell'attività annualmente e si impegna a comunicarla alla Società entro il mese di dicembre di ciascun anno di durata del contratto per l'anno successivo.

5. L'Azienda si riserva la facoltà di rimodulare in corso d'anno i volumi di attività in base al sopravvenire di eventuali diverse esigenze aziendali o di normativa di settore, nazionale o regionale.

6. La Società si impegna ad eseguire le attività, sulla base della programmazione comunicata dall'Azienda e ad accettare e conformarsi alle eventuali modifiche intervenute in corso d'anno.

Art. 5 – TETTI DI SPESA

1. La Società si impegna ad eseguire le prestazioni di specialistica ambulatoriale entro un volume di attività corrispondente al tetto unico ed omnicomprensivo annuo, individuato dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, pari a € 15.000, da intendersi al lordo della compartecipazione alla spesa da parte dell'utente (ticket), che consente il rispetto, a livello regionale e non di singola azienda sanitaria, dei vincoli economici stabiliti dalla normativa vigente, richiamati nelle premesse.

2. L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Società per l'attività eseguita oltre i volumi finanziari assegnati, secondo le quantificazioni economiche riportate nel presente articolo. La Società concorda che non vanterà alcun credito eccedente tali tetti.

3. La Società prende atto che, come previsto dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, la valutazione del rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente è svolta a livello regionale, non più di singola azienda sanitaria, e che detta valutazione presenta le seguenti caratteristiche:

- è assicurata tramite i flussi informativi specifici relativi all'assistenza di medicina fisica e riabilitazione (SPA);
- è tesa a valutare il rispetto dei limiti quantitativi assegnati alla Società e la coerenza della casistica erogata rispetto a quella contrattualmente prevista.

4. La Società si impegna ad assicurare coerenza fra quanto indicato nei flussi informativi regionali SPA e gli importi fatturati all'Azienda, la quale provvede a

registrarli nei conti economici di pertinenza dell'assistenza specialistica ambulatoriale da privato.

5. La Società garantisce, nell'arco dell'intero anno solare, l'omogenea distribuzione in ragione mensile delle prestazioni concordate nell'ambito dei tetti economici massimi.

6. La Società si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Azienda di eventuali scostamenti rispetto all'attività programmata nel corso dei vari mesi dell'anno, al fine di una puntuale nuova programmazione e negoziazione delle attività nell'ambito del tetto unico ed omnicomprensivo annuo.

7. La Società si impegna ad uniformarsi alle eventuali indicazioni di programmazione regionale e nazionale relative alle variazioni dei tetto unico ed omnicomprensivo annuo, di cui al presente articolo.

Art. 6 – TARIFFE

1. Le tariffe per le prestazioni oggetto del presente contratto sono contenute nella citata Deliberazione Giunta regionale del 30 maggio 2005, n. 595 recante, “Percorso assistenziale per le prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione. Percorso assistenziale per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale” e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il riferimento normativo sopra indicato sia superato dal legislatore, si procede ad una revisione delle tariffe di cui al presente articolo, in conformità alle nuove disposizioni.

2. La Società si impegna ad applicare uno sconto pari al 5% dell'importo complessivo fatturato, praticato ed adeguatamente rappresentato su ogni singola fattura.

3. Alle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione in argomento si applica la normativa vigente in materia di partecipazione alla spesa sanitaria da parte

dell'utente (ticket e quota ricetta), in attuazione della Deliberazione Giunta regionale 24 maggio 2004, n. 493, recante "Livelli essenziali di assistenza - Indirizzi alle Aziende Sanitarie sulla modalità di partecipazione alla spesa" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 – MODALITA' DI ACCESSO

1. L'accesso alla prestazione avviene tramite richiesta formulata su ricettario regionale dal personale medico operante per il Servizio Sanitario Nazionale oppure su ricetta elettronica dematerializzata, completa del codice relativo alla patologia di cui alla Deliberazione Giunta regionale n. 595/2005 a cura del medico proponente, nel rispetto dei limiti di prescrizione previsti dalla citata deliberazione, con indicazione della condizione clinica (acuta o in fase di riacutizzazione) ed è consentito previo visto di validazione da parte dell'Azienda.

2. Per quanto attiene il trattamento riabilitativo di infortunati sul lavoro e tecnopatici, si rinvia alla procedura adottata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 5 ottobre 2018, la quale prevede che le prestazioni incluse nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza (prestazioni Lea), erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale e le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, escluse dai livelli uniformi ed essenziali di assistenza (prestazioni Lia), erogate con oneri ad esclusivo carico dell'INAIL, sono prescritte dal Dirigente Medico Inail.

3. L'accesso alle prestazioni rispetta il criterio della priorità relativamente ai servizi che necessitano di presa in carico nei termini di 0-7 giorni.

4. Con Deliberazione DG del 13 ottobre 2016, n. 1148, recante "Approccio innovativo per il Governo delle liste di attesa - Il superamento del CUP per l'implementazione delle reti cliniche integrate e strutturate nell'Azienda USL

Toscana Sud Est”, si è previsto che tutta l’offerta di prestazioni ambulatoriali sia prenotabile tramite la suddetta procedura informatizzata CUP. La Società, pertanto, si impegna a dare la propria disponibilità per l’inserimento della propria offerta nella procedura informatizzata CUP aziendale, con particolare riferimento al rispetto dei tempi per l’integrazione nel sistema, che saranno stabiliti dall’Azienda.

Art. 8 – FLUSSI INFORMATIVI

1. La Società si impegna ad inserire nel Flusso informativo regionale denominato DOC SPA, ove sono stati aggiunti i percorsi assistenziali specialistici di medicina fisica erogati in regime ambulatoriale previsti dalla Delibera della Giunta regionale n. 595 del 30 maggio 2005 e smi, i dati e le informazioni relative a tutte le prestazioni erogate in favore di cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda, comprese le prestazioni che non generano effetti finanziari a carico del Servizio Sanitario Nazionale, secondo il tracciato previsto a livello regionale, consultabile presso il sito <https://www.regione.toscana.it/flussi-informativi>, istituito con Deliberazione Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1171. La trasmissione è effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione.

2. La competente struttura organizzativa di Estar, a seguito dell’inserimento dei dati a cura della Società nel Flusso informativo regionale DOC SPA, provvede all’invio del debito informativo ai competenti uffici regionali. Qualora in sede di estrazione dei dati siano rilevati errori di tipo 2 o 9, la Società è tenuta ad assicurare la correzione del Flusso informativo regionale DOC SPA, entro i tempi indicati da Estar, al fine di consentire il valido invio in Regione Toscana delle attività sanitarie erogate.

	3. Quando l’offerta della Società sarà inserita nel sistema CUP aziendale, la generazione del Flusso informativo regionale DOC SPA avverrà tramite il sistema informatico dell'Azienda.	
	4. La Società si impegna a trasmettere alla competente struttura di Estar, entro il 20 gennaio di ogni anno, la compilazione del Flusso informativo ministeriale STS.11, relativo ai dati anagrafici della struttura sanitaria, per l’anno cui si riferisce la rilevazione, tenendo conto delle eventuali modifiche o integrazioni normative che dovessero intervenire nel periodo di validità del presente Accordo.	
	Art. 9 – FATTURAZIONE	
	1. Dal 31 marzo 2015, come da Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55, la trasmissione delle fatture emesse deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. La Società è tenuta ad inviare le fatture elettroniche al codice ufficio dell’area grossetana, indicato dalla U.O.C. Gestioni Economiche e Finanziarie, di seguito riportato: X7SWOB.	
	2. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile ed inviate dalla Società all'Azienda entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state eseguite.	
	3. Ogni fattura mensile contiene le seguenti informazioni necessarie per la corretta registrazione della stessa: tipo attività (medicina fisica e riabilitazione), mese di competenza delle prestazioni a cui la fattura si riferisce, residenza degli assistiti (Ausl Toscana Sud Est), articolazione dell’importo complessivo mensile, nel corpo della fattura, in base alla Zona-Distretto di provenienza dell’assistito. Per ciascuna zona-distretto si indicano di seguito i codici identificativi: Zona Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana: R; Zona Amiata senese e Val d'Orcia, Valdichiana senese: P; Zona Aretina, Casentino,Valtiberina: Q; Zona dell'Alta Val d'Elsa: A;	
		Pagina 71 di 96

Zona della Val di Chiana Aretina: G; Zona delle Colline dell'Albegna: L; Zona del Valdarno: I; Zona Senese: D.

4. Le fatture mensili sono emesse al lordo della compartecipazione alla spesa da parte dell'utente, in quanto il relativo tetto di spesa è "negoziato al lordo". e contengono chiaramente l'indicazione del totale degli importi incassati a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), al fine di consentire la corretta registrazione della fattura stessa

5. La Società si impegna ad inviare contestualmente all'invio della fattura elettronica mensile, il Tabulato riepilogativo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate, contenete i seguenti elementi: cognome nome dell'utente; comune di residenza anagrafica dell'utente; codice Azienda Usl di residenza dell'utente; codice fiscale e/o ID regionale dell'utente; codice ricetta; data di esecuzione delle prestazioni; codice tariffa, descrizione e numero delle prestazioni eseguite, importo fatturato, con sconto pari a 5%; eventuali codici di esenzione; totale dei ticket riscossi.

6. La Società si impegna ad inviare contestualmente all'invio della fattura elettronica mensile, la Documentazione sanitaria di accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate, in modo tale che sia visibile la validazione da parte dell'Azienda, che consente l'accesso dell'assistito presso la struttura della Società e il timbro dell'avvenuta prestazione e la firma dell'utente su ciascuna ricetta

7. Il Tabulato riepilogativo e la Documentazione sanitaria sono trasmessi con cadenza mensile, in coincidenza con l'emissione della relativa fattura elettronica, tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it. Nell'oggetto è inserita la dicitura: *"Prestazioni sanitarie accreditate: documentazione a corredo fattura elettronica del*

mese di, anno”. I file sono protetti con modalità idonee

ad impedire l’illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse. A tal fine

i file sono zippati e dotati di password per l’apertura (massimo 8 caratteri con:

almeno 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale). La password è

resa nota all’Azienda tramite canali diversi da quelli utilizzati per l’invio (ovvero

consegna *brevi manu* oppure comunicazione telefonica). La password ha una durata

annuale la cui scadenza verrà comunicata alla Società, per poi procedere con la

creazione di una nuova password, comunicata con le stesse modalità.

8. La documentazione prodotta conseguentemente all’erogazione delle prestazioni

oggetto del presente contratto è conservata in originale presso la Società, nel rispetto

della vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione degli atti.

Art. 10 – PAGAMENTI

1. Il pagamento delle prestazioni erogate dalla Società avviene entro 60 giorni dalla

data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte della Società medesima, a

condizione che siano pervenuti all’Azienda, contestualmente alle fatture stesse, gli

allegati e la documentazione richiesta al fine dell’effettuazione dei controlli

amministrativi.

2. La Società provvede a riversare all’Azienda gli importi incassati a titolo di

compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dell’utente (ticket), di cui al

riepilogo associato alla fattura, tramite apposito bonifico su conto corrente bancario

intestato all’Azienda, contestualmente all’emissione della fattura mensile relativa

alle prestazioni ambulatoriali erogate. Il numero del conto corrente su cui effettuare

il bonifico è il seguente: IT 42 C 01030 14217 000000622569. Per riversare

correttamente gli importi in argomento, la Società si uniforma alle procedure

aziendali vigenti, a tal fine rese note dagli Uffici competenti. L’Azienda provvede ad

effettuare, in via ordinaria, periodici controlli sui valori riversati dalla Società.

Qualora siano rilevate anomalie, la Società è tenuta a regolarizzare la propria posizione.

3. La Società, riscuotendo gli importi della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e la quota ricetta per conto dell'Azienda, assume la veste di agente contabile e, come tale, è soggetto alla vigente normativa in materia.

4. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 7 luglio 2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 13 agosto 2010, n. 136, pertanto non è previsto il codice identificativo di gara (CIG). Sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Società si impegna, in ogni caso, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, i cui riferimenti sono comunicati all'Azienda tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 dal titolare o legale rappresentante, redatta su apposito Modulo aziendale, che riferisce anche in merito alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. La Società si impegna a comunicare eventuali modifiche dovessero intervenire in merito alla dichiarazione sostitutiva resa. Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività sono registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

5. L'Azienda, al fine del pagamento delle competenze, acquisisce il documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avviene qualora la Società risulti in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali.

Art. 11 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1. L'Azienda provvede al controllo amministrativo di I livello, di cui alla Procedura Aziendale PA AFG-PAT-001, delle prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione erogate, utilizzando il Tabulato riepilogativo trasmesso a cura della Società tramite posta elettronica certificata, contestualmente all'invio della fattura mensile.

2. L'Azienda provvede al controllo amministrativo di II livello, di cui alla Procedura Aziendale PA AFG-PAT-001, utilizzando la copia della Documentazione sanitaria trasmessa mensilmente dalla Società, tramite posta elettronica certificata, con riferimento, in particolare, alle prescrizioni mediche di richiesta delle prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione erogate, recanti il timbro di validazione aziendale, il timbro di avvenuta prestazione e la firma dell'utente su ciascuna ricetta.

3. Nel caso in cui sia rilevata un'anomalia, l'Azienda ne dà comunicazione alla Società. La Società provvede a sanare le anomalie segnalate dall'Azienda come sanabili entro il mese successivo alla segnalazione. Diversamente l'importo relativo alle anomalie non sanate verrà decurtato dalla liquidazione spettante alla Società. La Società è tenuta ad emettere nota di credito per anomalie ritenute non sanabili. La liquidazione delle spettanze dovute è disposta dall'Azienda a seguito dell'emissione da parte della Società delle note di credito ad essa richieste.

4. Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica del rispetto del tetto economico massimo previsto per cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda.

5. In attuazione della Procedura Aziendale PA AFG-PAT-001, l'Azienda provvede alla verifica della coerenza tra i dati contenuti nella fattura elettronica e i dati registrati nel Flusso informativo regionale DOC SPA, con cadenza trimestrale, al fine di assicurare il dovuto allineamento, richiesto dalla DGRT 1220/2018 richiamata in premessa, tra il flusso contabile e il flusso informativo regionale.

6. Ove si evidenzino non corrispondenze tra i dati contabilizzati ed i dati contenuti nella flusso informativo regionale SPA, l'Azienda ne dà comunicazione alla Società e per conoscenza ad Estar. La Società provvede a sanare le anomalie segnalate dall'Azienda come sanabili entro il mese successivo alla segnalazione, in collaborazione con i competenti Uffici di Estar. La Società è tenuta ad emettere nota di credito per le incoerenze ritenute non sanabili. La liquidazione delle spettanze dovute è disposta dall'Azienda a seguito dell'emissione da parte della Società delle note di credito ad essa richieste.

7. In tutti i casi in cui la Società è tenuta all'emissione di nota di credito, ma non provvede per varie motivazioni e in tempi congrui, l'Azienda ha titolo per recuperare gli importi dovuti, con azione di rivalsa sulle competenze di spettanza.

Art. 12 – CONTROLLI SANITARI

1. L'Azienda esercita funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sanitario sulla qualità, quantità, efficacia, congruità e appropriatezza, clinica ed organizzativa, delle prestazioni rese dalla Società, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso per accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici

	previsti dalle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione-accreditamento. Resta	
	ferma ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture	
	sanitarie e di medicina del lavoro, riservata al Dipartimento di Prevenzione.	
	2. L'attività di controllo sanitario è svolta dal Nucleo Operativo Controlli Sanitari,	
	istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 480 del 17 aprile 2019, secondo	
	modalità, tempistiche e campionamenti definiti dal Piano Annuale dei Controlli,	
	adottato annualmente dall'Azienda e trasmesso per la dovuta informativa alla	
	Società.	
	3. Il Nucleo Operativo Controlli Sanitari redige un verbale di verifica in base al	
	quale la Società è tenuta ad emettere nota di credito per gli importi relativi alle	
	prestazioni ritenute non appropriate ed adeguare, di conseguenza, il flusso	
	informativo regionale SPA. La Società emette nota di credito entro 10 giorni dalla	
	richiesta, trascorsi inutilmente i quali l'Azienda è autorizzata a trattenere gli importi	
	dovuti sulle liquidazioni in giacenza.	
	4. Qualora il Nucleo Operativo Controlli Sanitari nell'esercizio delle proprie	
	funzioni rilevi difformità relative ai requisiti di autorizzazione o accreditamento, i	
	pagamenti delle prestazioni erogate sono sospesi a decorrere dalla data del	
	sopralluogo, in attesa del pieno ripristino del possesso dei requisiti da parte della	
	Società.	
	Art. 13 – INCOMPATIBILITA' DEL PERSONALE DEL SSN	
	1. La Società prende atto del principio di unicità del rapporto di lavoro con il	
	Servizio sanitario nazionale sancito dell'art. 4. comma 7 della Legge 30 dicembre	
	1991, n. 412, che rende il personale dipendente e convenzionato incompatibile con	
	ogni altro rapporto di lavoro dipendente o di natura convenzionale con altri soggetti,	
	incluse le strutture private convenzionate con il medesimo Servizio sanitario	
		Pagina 77 di 96
	21	

nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. Inoltre, l'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale prevista dalla normativa vigente è esclusa in strutture private convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale, come ribadito anche dall'art. 1, comma 5, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. La Società prende altresì atto che la disciplina in materia di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 8 novembre 2012, n. 190 ha inserito nell'art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un vincolo per tutti i dipendenti, che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubblica Amministrazione, di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

3. Tenuto conto della normativa vigente in materia di incompatibilità del personale del Servizio Sanitario Nazionale, la Società si impegna a non utilizzare personale incompatibile per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente atto, e a documentare lo stato del proprio organico a regime, con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente, mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa da soggetti comunque operanti nella propria struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione

2. Durante la permanenza, la Società sottopone il paziente o suo legale rappresentante un test di gradimento sui servizi offerti.

3. I rapporti di cui sopra devono essere condotti nel pieno rispetto delle normative sulla trasparenza e delle normative in materia di protezione dei dati personali, provvedendo ad acquisire da parte del paziente consenso scritto al trattamento dei dati particolari ed il consenso informato.

4. La Società collabora con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'Azienda, predisponendo, su richiesta del medesimo, le dovute relazioni informative, al fine di assicurare una corretta e tempestiva risposta all'utenza. La Società collabora altresì con la Commissione Mista Conciliativa nominata dal Direttore Generale dell'Azienda.

Art. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Contrattuale, l'Azienda nomina la Società quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito RGPD) per le operazioni di trattamento sui dati personali di cui l'Azienda è Titolare e di cui il Responsabile entra in possesso o a cui ha comunque accesso, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente e dei compiti affidati ai sensi del contratto in essere tra le Parti.

2. Le Parti disciplinano il trattamento dei dati tramite apposito contratto vincolante per il Responsabile, che individua la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, come da schema allegato al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**).

3. La Società si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti

terzi diversi dall'Azienda oltre quelli indicati dal presente Accordo, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Società.

4. I dati relativi ai soggetti che svolgono le attività di cui al presente Accordo ed a quelli che effettuano attività funzionali alla gestione amministrativa del rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 679/2016). Le parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

Art. 17 – COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

1. Nell'effettuazione del servizio, la Società risponde di eventuali responsabilità presenti e future in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, persone, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso e per causa di interventi oggetto del presente contratto. Per tali eventi la Società manleva l'Azienda in ordine a qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione che eventuali terzi dovessero avanzare in seguito agli eventi dannosi intervenuti. A tal fine la Società si impegna a trasmettere all'Azienda, copia di polizza RCT/RCO o di altra forma idonea di garanzia per l'attività oggetto del presente Accordo e di mantenerla per tutta la durata del presente Accordo Contrattuale.

2. La Società è tenuta all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e non.

3. La Società assicura il rispetto dei minimi salariali o di quanto previsto negli eventuali contratti collettivi e di categoria o dal proprio eventuale regolamento interno e da quanto previsto da norme statali e regionali applicabili.

4. La Società è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", inclusa la dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale.

Art. 18 – RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Azienda ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo contrattuale per intervenute modifiche organizzative, istituzionali o derivanti da innovazione normativa. In tal caso alcun indennizzo è dovuto alla Società da parte dell'Azienda.

2. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita. Le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate, con riferimento a pazienti eventualmente presi in carico.

Art. 19 – PENALITA' E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Eventuali inadempienze al presente Accordo contrattuale sono contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compreso il pagamento delle fatture giacenti.

2. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di €

	400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.	
	3. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	4. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente contratto, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.	
	5. L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario salvo la produzione del preliminare necessario supporto amministrativo.	
	Art. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA	
	1. Il presente Accordo contrattuale si risolve di diritto, ex art. 1456 del codice civile, salvo il risarcimento degli eventuali danni e ad ogni rimedio di legge, nei seguenti casi, esemplificativi e non esaustivi, e fatti salvi i rapporti pregressi:	
	- qualora la Società non risulti più in regola con le procedure o con i requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e in caso di decadenza degli stessi;	
	- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni	
		Pagina 83 di 96
	27	

contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

- l'accertato utilizzo di personale incompatibile per la produzione delle attività convenzionate, in violazione delle norme previste in materia dalla legislazione vigente e richiamate dal presente Accordo;
- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Società di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
- in caso di grave e reiterata mancanza nell'ottemperanza al debito informativo;
- la reiterata inosservanza da parte della Società, più volte comunicata dall'Azienda, dell'obbligo di programmare l'attività in modo da consentirne l'omogenea erogazione in dodicesimi durante l'intero arco dell'anno, nel rispetto della programmazione annuale e dei complessivi tetti di spesa stabiliti;
- l'accertato mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- l'accertata violazione da parte della Società, delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali;
- la mancata messa a disposizione dell'Azienda della polizza o altra forma idonea di garanzia nel corso del rapporto contrattuale o la mancata stipula della stessa alle condizioni indicate dal presente Accordo ovvero il venir meno della polizza stessa per tutta la durata del rapporto.

2. In attesa del pieno accertamento di ciascuno dei casi sopra indicati, l'Azienda è autorizzata a sospendere i pagamenti degli importi dovuti alla Società per le prestazioni erogate in virtù del presente Accordo.

Art. 21 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

	1. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Siena.	
	2. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.	
	Art. 22 - DECORRENZA E VALIDITÀ'	
	1. Il presente contratto ha validità dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla revisione della DGRT 1220/2018 richiamata nelle premesse del presente atto ed è rinnovabile per ulteriore anno, in virtù di accordi espressi tra le parti, formalizzati tramite deliberazione del Direttore Generale.	
	2. Il rinnovo è richiesto dalla parte interessata, entro i trenta giorni precedenti la scadenza del contratto, a mezzo di posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed è disposto agli stessi patti e condizioni.	
	3. Decorso il termine finale senza che sia intervenuto il formale rinnovo del rapporto, il contratto si intende cessato, con conseguente impossibilità di proseguire nell'erogazione delle prestazioni oggetto di collaborazione.	
	4. I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, su iniziativa delle parti. Le eventuali modifiche al contratto possono essere disposte dalle parti mediante accordi integrativi, da approvare con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda.	
	5. Le variazioni che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di leggi, regolamenti, disposizioni nazionali e/o regionali, impegnano le Parti alla loro applicazione da formalizzare con atto convenzionale suppletivo.	
	Art. 23 – SPESE	
		Pagina 85 di 96

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per un importo pari a € Le spese sono poste a carico della Società, la quale provvede tramite apposito bonifico sul seguente conto corrente bancario: IT 11 Y 01030 14217 000000622383, intestato all'Azienda.
2. Le spese di bollo sono successivamente assolte in maniera digitale dall'Azienda medesima, come da Autorizzazione all'assolvimento virtuale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Arezzo, n. 5062 del 16 febbraio 2016.
3. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

Art. 24 – REPERTORIO

1. Il presente Contratto viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.
2. Il presente Contratto consta di n. 24 articoli, n. 34 pagine e n. 1 allegato ed è conservato agli atti del competente Ufficio dell'Azienda, che provvede ad iscriverlo al Repertorio aziendale.
3. Il presente atto è trasmesso in copia alla Direzione regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

Letto, firmato e sottoscritto

PER AUSL TOSCANA SUD EST

PER AUSL TOSCANA SUD EST

IL DIRETTORE U.O.C. SSP, PA e TS

(Dr. ssa Elisabetta Lucaroni)

PER ISOCENTER SAS DI PRESICCI GIANLUCA & C

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Sig. Presicci Gianluca)

(firmato digitalmente)

Le parti accettano tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa. In particolare, la Società dichiara di aver considerato con particolare attenzione e accetta tutte le clausole essenziali ai fini dell'applicazione del presente contratto, che devono pertanto intendersi efficaci ai sensi dell'art. 1341 c.c.

PER AUSL TOSCANA SUD EST

IL DIRETTORE U.O.C. SSP, PA e TS

(Dr. ssa Elisabetta Lucaroni)

PER ISOCENTER SAS DI PRESICCI GIANLUCA & C

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Sig. Presicci Gianluca)

(firmato digitalmente)

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679 DEL 27 APRILE 2016 "REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI" (RGPD)**

TRA

L'Azienda **Ausl Toscana Sud Est**, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54 (C.F./P.Iva. 02236310518), di seguito denominata "Azienda", nella persona di Elisabetta Lucaroni, nata a Siena, il 2 maggio 1967, domiciliata per la carica presso la sede operativa di Siena, Piazza Carlo Rosselli, n. 26, la quale interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Azienda nella sua qualità di Direttore U.O.C. Strutture sanitarie pubbliche, Private accreditate e Trasporti sanitari, a ciò delegata con Deliberazione del Direttore Generale n. del, esecutiva ai sensi di legge, che la autorizza ad impegnare legalmente, formalmente l'Azienda per il presente atto;

E

La Società **Isocenter Sas di Presicci Gianluca & C**, con sede legale in Piazza Odoardo Borrani, n. 33, 58016, Orbetello - GR (P. Iva 04474551001), di seguito denominata "*Fornitore*", nella persona del Legale rappresentante, Sig. Gianluca Presicci, nato ad Orbetello, il 26 giugno 1965, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta;

Premesso che:

- il Regolamento Europeo n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito RGPD), prevede all'art. 28 che i trattamenti svolti da parte di un Responsabile del trattamento per conto del Titolare del trattamento siano disciplinati da un contratto o altro atto giuridico vincolante per il Responsabile e che individui la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'Azienda e il Fornitore hanno sottoscritto un contratto avente a oggetto: "***Acquisto prestazioni specialistiche ambulatoriali di Medicina Fisica e Riabilitazione (Percorso 2)***";
- ai fini dell'esecuzione di detto il Fornitore dovrà effettuare operazioni di trattamento dati personali per conto dell'Azienda;
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai dati personali dalla stessa trattati stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, il Titolare del trattamento ritiene che il Fornitore è in possesso dei necessari requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del RGPD e a garantire la tutela dei diritti degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- l'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento, intende nominare il Fornitore **Isocenter Sas di Presicci Gianluca & C** quale Responsabile del trattamento dati e quest'ultimo intende accettare tale nomina;
- con riferimento alla summenzionata nomina, con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dal Fornitore per conto della Committente;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, ALLA LUCE DI QUANTO PRECEDE, LE PARTI CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE:**

ART. 1 (Oggetto, finalità e durata del trattamento)

Con la sottoscrizione del presente atto, Azienda Usl Toscana sud est nomina la Società **Isocenter Sas di Presicci Gianluca & C** Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD per le operazioni di trattamento sui dati personali di cui l'Azienda è Titolare e di cui il Responsabile entra in possesso o a cui ha comunque accesso, nell'esecuzione della propria attività contrattuale e dei compiti affidati ai sensi del contratto in essere tra le Parti.

Il Fornitore **Isocenter Sas di Presicci Gianluca & C**, con la sottoscrizione del presente atto di nomina, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alla disposizioni normative e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina.

Il Fornitore prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali quale Responsabile del trattamento è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo societario è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Qualsiasi mutamento di tali requisiti che possa determinare incertezze sul mantenimento dei requisiti stessi deve essere comunicato al Titolare che può esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali o oneri a proprio carico.

Il presente atto di nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dall'Azienda, tratta i seguenti tipi di dati :

DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO DA PARTE DEL FORNITORE;

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;

CATEGORIE DI INTERESSATI [indicare quali tra i seguenti]:

- assistiti

NATURA DEL TRATTAMENTO

- informatico
- cartaceo

ART. 2 (Obblighi del Responsabile e modalità di trattamento)

Il Responsabile del trattamento, relativamente ai dati personali oggetto di trattamento, ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni di seguito riportate e a quelle ulteriori impartite dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile è tenuto a:

1. organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;
 - esatti e, se necessario, aggiornati;
 - pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento;
2. effettuare il trattamento dei dati con logiche e modalità strettamente ed esclusivamente correlate alle finalità di cui all'art. 1, per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità connesse, garantendo il pieno rispetto delle istruzioni ricevute;
3. informare immediatamente l'Azienda qualora, a suo parere, l'applicazione di una sua istruzione possa violare, nel concreto contesto operativo, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
4. tenere il Registro delle attività di trattamento, ex art. 30 par. 2 del RGPD;

5. conservare e custodire con diligenza, prudenza e perizia, i dati personali oggetto del trattamento;
6. mantenere riservati, non comunicare e diffondere a terzi i dati personali e le informazioni di cui è venuto a conoscenza per effetto del trattamento;
7. non utilizzare i dati personali e le informazioni, anche se in forma anonimizzata o pseudonimizzata, comprese le eventuali elaborazioni realizzate su disposizione dell'Azienda;
8. assistere l'Azienda nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo, alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, alla consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ove normativamente previsto;
9. attenersi alle specifiche disposizioni previste per il trasferimento di dati all'estero, qualora necessario, ed a non effettuare in alcun caso operazioni di diffusione dei dati stessi;
10. mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa per il Responsabile del trattamento dati;

Il Responsabile del trattamento, tenuto conto della natura del trattamento, si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (nella definizione dell'art. 4 del RGPD) previsti dal RGPD. Qualora il Responsabile riceva richieste da parte di interessati finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione al Titolare con comunicazione di posta elettronica certificata allegando copia delle richieste;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli interessati;
- assistere e supportare il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, negli ambiti e nel contesto del ruolo in cui opera il Responsabile del trattamento.

ART. 3 (Soggetti autorizzati al trattamento dei dati)

Il Responsabile del trattamento si impegna:

- a individuare formalmente quali soggetti autorizzati al trattamento coloro che, a qualunque titolo, devono compiere per suo conto operazioni del trattamento e/o attuare compiti relativi alla protezione e alla libera circolazione dei dati limitando l'accesso e il trattamento ai soli dati necessari per lo svolgimento delle attività consentite rispetto alle mansioni svolte;
- a impartire per iscritto ai soggetti autorizzati, appropriate e complete istruzioni su come svolgere correttamente ed in modo lecito il trattamento,

- a vigilare regolarmente sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite da parte dei soggetti autorizzati, anche mediante verifiche periodiche;
- a curare la formazione specifica in materia di protezione dei dati personali dei soggetti autorizzati che operano sotto la sua responsabilità;
- a garantire che i propri dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo nell'ambito del rapporto in essere con l'Azienda, siano dotati di esperienza, capacità e affidabilità con riferimento alla gestione dei sistemi informatici in particolare per quanto attiene alle misure di sicurezza previste dalla normativa in materia di protezione dei dati..

ART.4 (Responsabile della Protezione dei Dati)

Il Responsabile– ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

ART. 5 (Trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali)

Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, ecc.).

Il Responsabile pertanto non dovrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta da parte della Committente.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, la Committente rilasci tale autorizzazione, e venga pertanto effettuato un trasferimento di dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare le previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679.

Resta inteso fra le Parti che il Fornitore dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente atto di nomina.

Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente alla Committente Titolare il verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra;
- b) qualsiasi modifica dei metodi e delle finalità di trasferimento dei dati personali della Committente all'estero.

ART.6 (Misure di sicurezza)

Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, il Responsabile del trattamento si impegna:

- ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ed ogni altra previsione derivante dall'Autorità di controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;
- a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi aziendali, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
- a garantire le evidenze e la documentazione comprovanti l'adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee.

ART.7 (Controlli)

Il Responsabile si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente atto di nomina . Il Responsabile si impegna a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di trattamento. Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il Trattamento dei dati personali ed a tal fine il Titolare, ove lo reputi opportuno, potrà disporre verifiche a campione o attività di audit avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione in qualunque momento e dietro richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e a contribuire alle attività di controllo, comprese eventuali ispezioni realizzate dal Titolare del Trattamento o altro soggetto incaricato. Tutti i controlli potranno essere effettuati periodicamente in base a metodologie concordate tra le Parti.

ART.8 (Nomina dei sub Responsabili del trattamento)

Il Responsabile del trattamento è autorizzato ricorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 par. 4 del RGPD, ad altro soggetto (di seguito sub Responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'Azienda, disciplinando il rapporto con atto giuridico o contratto teso a circoscrivere i rispettivi ambiti di responsabilità e facendo sottoscrivere al sub Responsabile le medesime condizioni applicate nel presente atto di nomina adottando nei confronti dello stesso gli stessi obblighi in

materia di protezione di dati personali già in capo al Responsabile del trattamento e derivanti dalla sottoscrizione del presente atto di nomina.

Il Responsabile del trattamento dovrà assicurare che il sub Responsabile del trattamento offra garanzie sufficienti di affidabilità e riservatezza e metta in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD e che restituisca [*ovvero cancelli*] i dati personali oggetto dei trattamenti e le eventuali copie al termine della prestazione del servizio.

Il sub Responsabile del trattamento potrà trattare i dati personali nella misura in cui il trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto in essere tra le Parti ed in ogni caso nel rispetto del presente atto di nomina, restando inteso tra le Parti che il sub Responsabile sarà inoltre obbligato al rispetto delle limitazioni cui il Fornitore è tenuto.

Qualora l'eventuale sub Responsabile, esecutore del trattamento, ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile dichiara di espressamente e garantisce di mantenere l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi di tale soggetto.

Il Responsabile del trattamento dovrà trasmettere all'Azienda la denominazione del sub Responsabile del trattamento, nonché di ogni altra modifica riguardante l'aggiunta o la sostituzione con altri sub Responsabili del trattamento, dando al Titolare la possibilità di opporsi.

ART.9 (Responsabilità)

Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del RGPD specificatamente diretti al responsabile del trattamento, o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni offerte dall'Azienda.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevata ed indenne l'Azienda da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, e da qualunque somma che il Responsabile del trattamento dovesse essere condannato a pagare, derivante direttamente o indirettamente da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati.

Il Responsabile del trattamento conserva nei confronti dell'Azienda l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub Responsabile del trattamento, qualora quest'ultimo ometta di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati disciplinati nel RGPD o nel presente atto.

ART. 10 (Violazione dei dati personali c.d. *data breach*)

In eventuali casi di violazione dei dati personali consistenti nella violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le

libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto del Titolare del trattamento, il Responsabile deve:

1. informare il Titolare, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC dello stesso, , tempestivamente e in ogni caso non oltre le 24 ore dalla scoperta dell'evento, di essere venuto a conoscenza di una violazione allegando alla comunicazione la scheda segnalazione evento (allegato 1. al presente atto)) recante le seguenti dettagliate informazioni:
 - la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso il Responsabile da cui ottenere maggiori informazioni;
 - le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - le misure adottate per mitigare i rischi;

Tali informazioni, o alcune di esse, qualora non possano essere fornite contestualmente, possono essere trasmesse al Titolare in fasi successive, senza ulteriore ingiustificato ritardo.

2. fornire ove possibile assistenza al Titolare del trattamento per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti;
3. attivarsi per mitigare, ove possibile, gli effetti delle violazioni proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare stesso;

ART. 11 (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati)

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai sub - Responsabili.

Art.12. (Restituzione e cancellazione dei dati)

In caso di cessazione del contratto/convenzione, Il Responsabile provvede, a scelta e su richiesta del Titolare, alla restituzione dei dati, comprese le eventuali copie di backup e tutta la documentazione cartacea, oppure alla integrale cancellazione/distruzione degli stessi, rilasciando in ogni caso attestazione scritta che presso di se non ne sussiste copia alcuna.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

Sono fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa, obblighi che il Responsabile è tenuto a motivare impegnandosi a non compiere sui dati conservati, e a non consentire ai propri sub-Responsabili, operazioni di trattamento per qualsivoglia ulteriore finalità.

ART.14 (Accettazione della nomina)

Con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile accetta la propria nomina, in relazione ai dati personali la cui conoscenza risulta essere indispensabile per l'adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto in essere tra le Parti. Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*, e dovrà attenersi per lo svolgimento dei compiti assegnatigli alle previsioni e ai compiti contenuti nel presente atto di nomina. La presente nomina avrà durata fino alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto in essere tra le Parti.

PER AUSL TOSCANA SUD EST

IL DIRETTORE U.O.C. SSP, PA e TS

(Dr. ssa Elisabetta Lucaroni)

(firmato digitalmente)

PER ISOCENTER SAS DI PRESICCI GIANLUCA & C

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Sig. Presicci Gianluca)

(firmato digitalmente)